



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE AVELLINO

via Carlo Del Balzo, 81 – 83100 Avellino

Tel. (0825) 31087

Fax (0825) 780011

Sito Internet: www.figcivellino.it

e-mail: segreteria@figcavellino.it

Stagione Sportiva 2011/2012

Comunicato Ufficiale n. 15 del 24 novembre 2011

GRAVI EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO COLPITO LA LIGURIA ELATOSCANA

Il C.R. Campania, interpretando il sentimento delle società affiliate, ha ritenuto di partecipare all'iniziativa di solidarietà, nobilmente sostenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti, con un contributo di € 10.000 (diecimila) a favore delle famiglie tragicamente colpite dagli eventi alluvionali verificatisi in Liguria ed in Toscana.

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, si pubblicano i seguenti

Comunicati Ufficiali della F.I.G.C.:

n. **84/A** dell'8 novembre u.s., relativo alla **modifica delle Norme procedurali per le Assemblee della L.N.D.**;

n. **85/A** dell'8 novembre u.s., relativo alla **modifica degli articoli 10, comma 3, del C.G.S. ed 85 delle N.O.I.F.**;

n. **86/A** dell'8 novembre u.s., relativo alla **modifica dell'art. 11 bis delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.**

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA SOCIETA' INATTIVA

Preso atto che la sottoindicata società, non iscritta al Campionato di competenza per la stagione sportiva 2011/2012, non ha formalizzato alcuna richiesta di partecipazione a categorie inferiori, è **dichiarata INATTIVA:**

933735 A.S.D. AUDAX NAPOLI FUTSAL

di VOLLA

919928 POL.D. NAPOLI A GONFIE VELE
931911 A.S.D. REAL MOSCHIANO

di NAPOLI
di MOSCHIANO

Di conseguenza, i/le calciatori/trici tesserati/e a favore della citata società sono svincolati/e d'ufficio, ai sensi dell'art. 110 N.O.I.F.

COPERTURA ASSICURATIVA DEI TESSERATI DELLA L.N.D. **Modalità ed informazioni per la denuncia infortuni da eseguire on-line**

In ordine alla copertura assicurativa dei tesserati della Lega Nazionale Dilettanti, si richiama l'attenzione delle società sul Comunicato Ufficiale n. 8 del 1° luglio u.s. della L.N.D., pubblicato in allegato al C.U. n. 1 del 1° luglio u.s., di questo C.R., sul quale sono riportate le *modalità e le informazioni per la denuncia infortuni da eseguire on-line*, in una con i modelli di denuncia da utilizzare.

Ad ogni buon fine, di seguito si ritrascrive il testo del C.U. n. 8 del 1° luglio della L.N.D. in ordine all'oggetto:

“La L.N.D., di intesa con la INA Assitalia S.p.A., ha predisposto la nuova procedura di denuncia dei sinistri per tesserati e dirigenti delle Società della Lega Nazionale Dilettanti, procedura in vigore dal 1° luglio 2011.

La denuncia di sinistro, trasmessa dall'infortunato o da chi ne fa le veci o dai suoi aventi causa, dovrà pervenire in forma scritta, attraverso l'apposito modulo, inviato tramite lettera raccomandata A/R a:

CENTRO LIQUIDAZIONE SINISTRI L.N.D. – INA ASSITALIA S.p.A. c/o NDG S.r.l.
Piazza della Nunziata 5/1 16124 GENOVA

oppure inviandola via fax al numero 010 8992008 o ancora, tramite segnalazione via internet che dovrà necessariamente essere seguita dall'invio del modulo debitamente compilato e firmato.

La denuncia di sinistro, quale che sia la procedura scelta, deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data dell'infortunio.

I nuovi moduli di denuncia dei sinistri, con la relativa spiegazione della procedura e i moduli riguardanti la privacy - che costituiscono parte integrante del presente Comunicato Ufficiale - *potranno essere scaricati dal sito www.cls-Ind.it o dal sito della LND www.Ind.it.*

Inoltre, per informazioni sul contratto assicurativo e sulle modalità di denuncia (unicamente per la stagione sportiva 2011-2012) l'infortunato avrà a disposizione il numero verde 800.127.998

ATTENZIONE, si precisa che i sinistri aperti nella stagione sportiva 2010-2011 continueranno ad essere gestiti dal CENTRO LIQUIDAZIONE SINISTRI L.N.D. – INA ASSITALIA S.p.A. c/o IPAS S.p.A. via Bernardino Alimena, 111 00173 ROMA.

Si porta però a conoscenza dei tesserati, che il numero verde per la gestione dei sinistri della stagione sportiva 2010-2011, non è più l'800092580 ma è stato sostituito con il numero 800 914 814.

Si ricorda, infine, che è sempre attivo il servizio di consulenza per le problematiche concernenti la copertura assicurativa dei tesserati e dei dirigenti con le Società della Lega Nazionale Dilettanti (non del Settore Giovanile e Scolastico). Tale servizio è disponibile dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi) dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19.00, contattando il numero telefonico 335.8280450.”

ISCRIZIONI AI CAMPIONATI 2011/2012 **DISPONIBILITÀ DI IMPIANTO SPORTIVO OMOLOGATO E RELATIVA** **DOCUMENTAZIONE**

A seguito della modifica dell'art. 24 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, le società aventi titolo

a partecipare ai Campionati organizzati nell'ambito di questo C.R., dovranno presentare la domanda d'iscrizione ai Campionati medesimi, corredata dalla documentazione elencata di seguito:

a) **attestato di disponibilità di un impianto di gioco omologato (*)**, dotato dei requisiti previsti dall'art. 27 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. Le società sono tenute a svolgere l'attività sportiva di competenza nel rispetto dell'art. 19 delle N.O.I.F. (**Gli articoli: 27 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e 19 delle N.O.I.F. sono riportati a stralcio**)

Alla disponibilità dell'impianto sportivo deve, altresì, essere allegata la **licenza di agibilità** (rilasciata dall'apposita Commissione di Vigilanza Comunale, o Provinciale, sui Pubblici Spettacoli), di cui all'art. 19 del Decreto Ministeriale del 18.3.1996, **per gli impianti con capienza superiore a cento spettatori**;

b) **inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, società e tesserati**;

c) **versamento delle seguenti somme (pubblicate sul C.U. n. 1 del 1° luglio 2010), dovute a titolo di oneri finanziari**:

1. tassa associativa alla L.N.D.;

2. diritti di iscrizione ai campionati di competenza;

3. assicurazione tesserati;

4. acconto spese organizzative

I documenti innanzi indicati costruiscono le condizioni inderogabili per l'iscrizione ai Campionati.

La documentazione deve, altresì, essere corredata da:

d) **modello di censimento dei dirigenti della società**;

f) **elenco nominativo dei componenti il Consiglio Direttivo della società**;

g) **"foglio notizie" (modello A)**;

h) **nell'ipotesi di nuovo Presidente della società, dichiarazione di dimissioni del Presidente uscente**, allegata alla copia del relativo verbale dell'Assemblea dei soci, timbrato e firmato in originale.

(*) nell'ipotesi che l'omologazione dell'impianto sportivo sia di data antecedente di oltre due anni (ovvero, precedente il 1° luglio 2009), utilizzare l'apposito "Modello A" per la richiesta di nuova omologazione (pubblicato in allegato al Comunicato Ufficiale n. 4 del 7 luglio u.s. di questo C.R.).

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C. (N.O.I.F.) – ART. 19 IMPIANTO SPORTIVO

1. Le società debbono svolgere la loro attività sportiva nell'impianto sportivo dichiarato disponibile all'atto dell'affiliazione.

2. L'impianto sportivo di cui al precedente comma 1) deve insistere sul territorio del Comune ove le società hanno la propria sede sociale. Su richiesta delle società, le Leghe, i Comitati e le Divisioni, in via eccezionale e per fondati motivi, possono autorizzare, secondo la rispettiva competenza, le medesime società a svolgere le loro attività in impianti diversi.
... omissis ...

REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – ART. 27 I CAMPI DI GIUOCO

1. Per lo svolgimento delle gare ufficiali è richiesto un impianto di giuoco, appositamente omologato, che sia rispondente alle seguenti regole:
... omissis ...

B) Per l'attività organizzata dai Comitati Regionali:

a) Terreni di giuoco

- **Campionati di Eccellenza e Promozione: misure minime mt. 60 x 100.**

- **Campionati di 1ª e 2ª categoria – Campionato Reg. Juniores “Under 18”:** misure minime **mt. 50 x 100**. Per i terreni di giuoco delle squadre di 1ª e 2ª categoria e del Campionato Regionale Juniores “Under 18” è ammessa una tolleranza non superiore al 2%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari.

- **Campionati di 3ª categoria, 3ª categoria – “Under 21”, Juniores Provinciale “Under 18”, 3ª categoria-“Under 18” e Attività Amatori: misure minime mt. 45 x 90.** È ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure minime regolamentari.

b) Spogliatoi

Gli spogliatoi devono essere ubicati all'interno del recinto di giuoco e separati per ciascuna delle due squadre e per l'arbitro. Gli spogliatoi dei campi di giuoco delle squadre che partecipano ai Campionati di Calcio Femminile, di Calcio a Cinque, di 2ª categoria, di 3ª categoria, di 3ª categoria – “Under 21”, Juniores – “Under 18”, di 3ª categoria – “Under 18” ed all'Attività Amatori possono essere ubicati anche all'esterno del recinto di giuoco. Gli spogliatoi devono essere, in ogni caso decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti.

c) Recinzioni

Il recinto di giuoco deve essere obbligatoriamente protetto da una rete metallica di altezza non inferiore a mt. 2,20 o da altro sistema idoneo.

... omissis ...

Campo per destinazione

Tra le linee perimetrali del campo di giuoco ed il pubblico, od ostacolo fisso (muri, pali, reti, fossati, alberi, ecc.), deve risultare una distanza minima, che la Lega Nazionale Dilettanti ha stabilito, per i campi di nuova costruzione e per i terreni di giuoco in erba artificiale, in mt. 2,50.

ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA 2011/2012 – VISITE MEDICHE

Il C.R. Campania, come per le stagioni sportive precedenti, richiama l'attenzione delle società affiliate in ordine all'obbligo degli atleti che intendano svolgere attività sportiva agonistica e non agonistica, di sottoporsi a visita medica differenziata ai fini del rilascio del **Certificato d'idoneità alla pratica sportiva agonistica**.

Il Certificato d'idoneità alla pratica sportiva agonistica può essere rilasciato esclusivamente dalle strutture sanitarie preposte (A.S.L. – Azienda Sanitaria Locale; A.O. – Azienda Ospedaliera; A.U.P. – Azienda Universitaria Policlinico), e dai Medici specialisti in Medicina dello Sport, di cui all'elenco pubblicato sul Sito Internet della Regione Campania (www.regione.campania.it) digitando nella voce: ricerca sul portale “medicina dello sport”.

Le A.S.L., le A.O. e le A.U.P. (inserite nell'elenco di cui all'elenco innanzi indicato) effettuano le visite e rilasciano i certificati medici d'idoneità agonistica a costo zero per gli atleti/e (tesserati/e con le società sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali ed alle Discipline Sportive Associate), minori di anni 18 e per i disabili di tutte le età. I maggiori di età sono tenuti al versamento all'Azienda di un ticket sanitario.

I Medici specialisti in Medicina dello Sport (inseriti negli appositi elenchi consultabili sul Sito della Regione Campania) effettuano le visite e rilasciano i certificati medici d'idoneità agonistica a minorenni, maggiorenni e disabili, con il pagamento dell'intero costo della visita.

Va, altresì, sottolineato che alla ripresa dell'attività agonistica di buona parte delle Federazioni Sportive Nazionali, in ragione della lunga lista d'attesa per l'effettuazione delle visite mediche presso le **ASL**, è consigliabile anticipare le richiamate visite già dal mese di luglio.

SPEDIZIONE POSTALE DEI MODELLI DI TESSERAMENTO RACCOMANDATA A.R. – POSTA PRIORITARIA

In conformità alle disposizioni normative della F.I.G.C. ed alle annuali decisioni in materia del Consiglio Federale, nonché nel rispetto delle norme che disciplinano il servizio postale, si precisa che qualsiasi modello di tesseramento (richiesta di tesseramento/aggiornamento, lista di trasferimento, lista di svincolo, documento di ripristino del vincolo, di modifica del titolo del trasferimento, di risoluzione consensuale del trasferimento, ecc.) **dovrà essere considerato NULLO, se spedito a mezzo POSTA PRIORITARIA.**

Essa, infatti, non è assolutamente equivalente alla spedizione a mezzo raccomandata postale A.R. (che garantisce il mittente sia in ordine alla data di spedizione, che in ambito di tesseramento corrisponde alla data di decorrenza, sia attraverso la ricevuta di spedizione), prescritta dalle Norme della F.I.G.C., in alternativa al deposito manuale.

Restano, ovviamente, valide le disposizioni in materia, riepilogate negli appositi paragrafi, dalle pagg. 48 a 54 del C.U. n. 1 del 1°luglio u.s. del C.R. Campania.

Tutti i modelli, di cui innanzi, già spediti o che saranno spediti a mezzo posta prioritaria, saranno nulli; comunque la loro regolarizzazione / ripresentazione, se ammissibile in rapporto ai termini prestabiliti, potrà aver luogo, con decorrenza dal giorno in cui detti modelli saranno pervenuti al C.R. Campania.

A titolo di esempio, se la data del recapito, con posta prioritaria, di una lista di trasferimento, dovesse coincidere con uno dei dieci giorni successivi al venti settembre (decade prevista ai fini della regolarità delle liste di trasferimento spedite a mezzo raccomandata postale A.R.), non sarà possibile la relativa regolarizzazione.

DURATA DEL VINCOLO DEL CALCIATORI SVINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 32 BIS DELLE NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C.

Viste le richieste, pervenute a questo C.R., in ordine all'epigrafe, si ritiene opportuno ripubblicare quanto previsto dalla Circolare del 20 maggio 2003 della L.N.D., pubblicata in allegato al C.U. n. 96 del 22 maggio 2003 del C.R. Campania e successivi: **"I calciatori che ad inizio della stagione sportiva hanno ottenuto lo svincolo per decadenza del tesseramento, ai sensi degli art. 32 bis e 32 ter – i cosiddetti over 25 – saranno automaticamente svincolati a conclusione della medesima stagione sportiva in quanto il vincolo da loro assunto è di durata annuale"**.

In via esplicita: per i calciatori over 25, che abbiano conseguito lo svincolo sulla base della richiamata normativa, le società dovranno comunque provvedere, per ogni anno sportivo, al rinnovo del relativo tesseramento (che sarà sempre annuale fino al termine della loro attività), sia che rimangano con la stessa società, sia che intendano tesserarsi con altra società.

ANOMALIE NEL TABULATO DEI CALCIATORI TESSERATI

Le società di questo C.R. Campania – L.N.D. possono controllare l'elenco dei calciatori tesserati a loro favore, utilizzando la procedura *on-line*, nella sezione **Atleti** del menu principale, alla voce *Tabulato Calciatori Dilettanti*.

Esse sono tenute, altresì, nel loro interesse sportivo, a segnalare eventuali anomalie od imperfezioni.

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO

Variazioni Definitive

Le presenti comunicazioni annullano e sostituiscono a tutti gli effetti, con decorrenza dal giorno successivo alla data di pubblicazione di questo C.U., sia le indicazioni, di cui ai Comunicati Ufficiali dei rispettivi calendari, sia quelle eventualmente pubblicate successivamente, in ordine alle seguenti società:

CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA

GIRONE "A"

AM. CANONICO B	MUGNANO DEL CARDINALE	DOMENICA	09.30
SALVATORE DE JUDICIBUS	MUGNANO DEL CARDINALE	DOMENICA	09.30

GIRONE "C"

SAN MICHELE SOLOFRA	SOLOFRA	DOMENICA	09.30
---------------------	---------	----------	-------

Recuperi

Di seguito, si pubblicano le gare di recupero che il C.R. Campania, nel rispetto della prescrizione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° luglio 2011, pag. 78, ha disposto, come segue, per **giovedì 8 dicembre 2011**, con inizio alle **ore 14.30** (salvo diversa indicazione):

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA

ALTAVILLA	POZZO DEL SALE	ALTAVILLA IRPINA
ATL. MONTEFUSCO	LIBERTAS GROTTOLELLA	MONTEFUSCO

Modifiche al programma gare del 27/11/2011

Si pubblicano, di seguito, i calendari completi delle gare in programma nei giorni di cui all'epigrafe, con il prospetto aggiornato dei campi di giuoco, orari e giorni, come segue:

- seconda giornata del Campionato Provinciale di Terza categoria.

Tutte le gare elencate si disputeranno **domenica 27 novembre p.v.**, ad eccezione di quelle, a margine delle quali è stata apposta l'indicazione **SAB**, da leggere **sabato 26 novembre p.v.**

Le gare che, rispetto ai calendari pubblicati sui Comunicati Ufficiali precedenti, hanno subito variazioni (di campo di gioco e/o orario e/o giorno) sono state **evidenziate in neretto**.

L'elencazione, di seguito pubblicata, ha valore di **comunicazione ufficiale**.

Eventuali, ulteriori avvisi (ad esempio, a mezzo telegramma), che questo Comitato Provinciale potrà indirizzare alle società interessate alle variazioni, sono assolutamente facoltativi.

CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA - 2ª GIORNATA - Gare del 27/11/2010

GIRONE "A"

DYNAMO SCHIAVA	TAURANO	CASAMARCIANO	SAB	FED
KING ANIMATION SOCC.	ROCCA 2008	QUADRELLE	DOM	10.30
O' PRIMM AMMOR	REAL FORINO CALCIO B	MUGNANO DEL CARDINALE	DOM	11.30
<u>REAL MOSCHIANO</u>	<u>ATL. MUNIANESE</u>	<u>TAURANO</u>	<u>SAB</u>	<u>FED</u>
<u>SAL. DE JUDICIBUS</u>	<u>SERENA GM MOSCHIANO</u>	<u>MUGNANO DEL CARDINALE</u>	<u>DOM</u>	<u>09.30</u>
SP. TAURANO	SIRIGNANO B	TAURANO	DOM	FED
SPORTING SANT'ELIA	AM. CANONICO B	SPERONE	SAB	FED

GIRONE "B"

ALTA IRPINIA	FONTANELLE	ATRIPALDA	DOM	10.30
ATL. S. MICHELE SER.	AIELLO	SAN MICHELE DI SERINO	DOM	11.00
<u>BORGO FERROVIA</u>	<u>S. MICHELE DI SERINO</u>	<u>CESINALI</u>	<u>DOM</u>	<u>10.30</u>
G. SANTOSTEFANESI	ATLANTIS	SANTO STEFANO DEL SOLE	DOM	10.30
POSTAL SERVICE SOC.	RIZLA GROUP SERINO	CESINALI	SAB	FED
<u>S. LUCIA SERINO</u>	<u>CITTA' DI ATRIPALDA</u>	<u>SAN MICHELE DI SERINO</u>	<u>SAB</u>	<u>18.00</u>
<u>WOLVES AVELLINO</u>	<u>ACLI S. NICOLA</u>	<u>"PARTENIO B" AVELLINO</u>	<u>SAB</u>	<u>18.00</u>

GIRONE "C"

DINAMO SAN FELICE	COSMOS	"SAN FELICE" MONTORO INFERIORE	SAB	FED
GR. GIOV. BANZANO	REAL SAN FELICE	MONTORO SUPERIORE (PORTE CHIUSE)	SAB	17.30
MONTORO	SPORTING BORGO	"SAN FELICE" MONTORO INFERIORE	DOM	11.00
REAL C. S. AGATA	HISPANIKAL CALCIO	SOLOFRA	DOM	FED
<u>SAN MICHELE SOLOFRA</u>	<u>REAL C. SOLOFRA</u>	<u>SOLOFRA</u>	<u>DOM</u>	<u>09.30</u>
SAN VITO MONTORO	AZIONE CATTOLICA	"SAN FELICE" MONTORO INFERIORE	DOM	09.00
VIS INTERMONTORO	IRPINIA TEAM	MONTORO SUPERIORE (PORTE CHIUSE)	DOM	10.30

GIRONE "D"

LIB. GROTTOLELLA	ITALIANA TORRICELLA	PRATA PRINCIPATO ULTRA	DOM	FED
PIETRADEFUSI	ROCCABASCERANA	MONTEFUSCO	SAB	FED
POZZO DEL SALE	BOOGART P. SERRA	MONTEFREDANE	SAB	FED
SANTA PAOLINA	ALTAVILLA	SANTA PAOLINA	SAB	FED
SERRA 2007	MONTEFREDANE	PRATOLA SERRA	SAB	FED
SP. PIETRADEFUSI	LIONS MONS MILITUM	TORRE LE NOCELLE	SAB	FED
SPORTING VENTICANO	ATL. MONTEFUSCO	VENTICANO	SAB	FED

GIRONE "E"

ACLI SAVIGNANO	PILA AI PIANI	SAVIGNANO IRPINO	DOM	FED
ARIANO NORD EST	GROTTAMINARDA	ARIANO IRPINO	DOM	FED

BONITO B

CASTELFRANCO	<u>S.ANGELO ALL'ESCA</u>	<u>BONITO</u>	<u>DOM</u>	<u>FED</u>
FONTANAROSA A.F. B	SAVIGNANESE	CASTELFRANCO IN MISCANO	DOM	FED
ORANGE GESUALDO	STURNO	FONTANAROSA	DOM	FED
TAURASI	ROSSANO REPPUC.	GESUALDO	DOM	FED
	C. ARIANO MANNA	TAURASI	SAB	FED

GIRONE "F"

AMICI DI DON GNOCCHI	S.ANGELO	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	SAB	FED
ATL. CASTELFRANCI	MONTEMARANO B	CASTELFRANCI	SAB	FED
BORGO ROCCA	SP. PATERNOPOLI	ROCCA SAN FELICE	SAB	FED
CASTELFRANCI B	TORELLA DEI LOMB.	CASTELFRANCI	DOM	FED
CIONE GRAZ. BAGNOLI	VIRTUS VOLTURARA	BAGNOLI IRPINO	DOM	FED
LIONI	CASTELVETERE	LIONI	DOM	FED
VETUS CASTELVETERE	STELLA ROSSA VILLAM.	CASTELVETERE S/CALORE	DOM	10.30

GIRONE "G"**APPENNINICA**

AQUILONIA	<u>ANDRETTA</u>	<u>ZUNGOLI</u>	<u>SAB</u>	<u>FED</u>
BISACCIA	SP. FLUMERI	AQUILONIA	DOM	FED
CARIFE	V. S.NICOLA BARONIA	LACEDONIA	SAB	FED
LUPI TREVICO	REAL CARIFE	CARIFE	DOM	FED
POL. ZUNGOLI	MONTELEONE	TREVICO	SAB	FED
S.NICOLA BARONIA	MORRA DE SANCTIS	ZUNGOLI	DOM	FED
	VIRTUS SCAMPITELLA	SAN NICOLA BARONIA	DOM	FED

RISULTATI GARE

CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA

RISULTATI GARE DEL 20/11/2011

AM. CANONICO B	-	<u>GIRONE "A"</u>	
ATL. MUNIANESE	-	DYNAMO SCHIAVA	NP
REAL FORINO CALCIO B	-	SPORTING SANT'ELIA	1-1
ROCCA 2008	-	REAL MOSCHIANO	1-1
SERENA GROUP	-	SP. TAURANO	4-0
SIRIGNANO B	-	O' PRIMM AMMOR	0-1
TAURANO	-	SAL. DE JUDICIBUS	5-2
		KING ANIMATION SOC.	3-2
		<u>GIRONE "B"</u>	
ACLI SAN NICOLA	-	BORGO FERROVIA	0-2
AIELLO	-	POSTAL SERVICE SOC.	1-1
ATLANTIS	-	ATL. S. MICHELE SERINO	3-0
CITTA' DI ATRIPALDA	-	WOLVES AVELLINO	1-1
FONTANELLE	-	S. LUCIA SERINO	2-0
RIZLA GROUP SERINO	-	ALTA IRPINIA	4-0
			0-4
S. MICHELE DI SERINO	-	G. SANTOSTEFANESI	

GIRONE "C"

AZIONE CATTOLICA	-	DINAMO SAN FELICE	1-1
COSMOS	-	REAL CALCIO S.AGATA	2-0
HISPANIKA CALCIO	-	VIS INTERMONTORO	2-2
IRPINIA TEAM	-	SAN MICHELE SOLOFRA	4-0
REAL CALCIO SOLOFRA	-	GRUPPO GIOV. BANZANO	0-2
REAL SAN FELICE	-	MONTORO	0-3
SPORTING BORGO	-	SAN VITO MONTORO	1-3

GIRONE "D"

ALTAVILLA	-	POZZO DEL SALE	NDAA
ATL. MONTEFUSCO	-	LIBERTAS GROTTOLELLA	NDAA
BOOGART PASSO SERRA	-	SP. PIETRADEFUSI	5-1
ITALIANA TORRICELLA	-	SERRA 2007	2-1
LIONS MONS MILITUM	-	PIETRADEFUSI	1-0
MONTEFREDANE 2011	-	SANTA PAOLINA	0-4
ROCCABASCERANA	-	SPORTING VENTICANO	NP

GIRONE "E"

CALCIO ARIANO MANNA	-	ACLI SAVIGNANO	1-1
GROTTAMINARDA	-	ORANGE GESUALDO	3-3
PILA AI PIANI	-	CASTELFRANCO	1-2
ROSSANO REPPUCCI	-	TAURASI	0-4
SANT'ANGELO ALL'ESCA	-	ARIANO NORD EST	0-1
SAVIGNANESE	-	FONTANAROSA A.F. B	3-1
STURNO	-	BONITO B	1-1

GIRONE "F"

CASTELVETERE	-	CIONE GRAZIA BAGNOLI	3-2
MONTEMARANO B	-	VETUS CASTELVETERE	1-5
S.ANGELO	-	BORGO ROCCA	NP
SP. PATERNOPOLI	-	LIONI	3-1
STELLA ROSSA VILLAM.	-	DCG S.ANGELO LOMB.	NP
TORELLA DEI LOMBARDI	-	ATL. CASTELFRANCI 1983	1-2
VIRTUS VOLTURARA	-	CASTELFRANCI B	2-2

GIRONE "G"

ANDRETTA	-	CARIFE	2-4
MONTELEONE	-	S.NICOLA BARONIA	5-0
MORRA DE SANCTIS	-	LUPI TREVICO	1-1
REAL CARIFE	-	POL. ZUNGOLI	0-1
SP. FLUMERI 2010	-	BISACCIA	2-2
VIRTUS S.NICOLA BARONIA	-	APPENNINICA	4-5
VIRTUS SCAMPITELLA	-	AQUILONIA	2-1

GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo, Vincenzo Festa, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Antonio Ruggiero, nella seduta del 23/11/2011, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

GARE DEL 20/11/20

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 30,00 CASTELVETERE SUL CALORE
per indebita presenza di persone non autorizzate nei pressi dello spogliatoio.

Euro 15,00 ATLETICO MUNIANENSE
Assenza F.P.

Euro 15,00 CASTELVETERE SUL CALORE
richiesta F.P. non conforme

Euro 15,00 MORRA DE SANCTIS
Assenza F.P.

Euro 15,00 REAL FORINO CALCIO
richiesta F.P. non conforme

Euro 15,00 ROCCA 2008
Assenza F.P.

Euro 15,00 ROSSANO REPPUCCI
Assenza F.P.

Euro 15,00 S.ANGELO ALL ESCA
Assenza F.P.

Euro 15,00 SPORTING FLUMERI 2010
per mancanza acqua calda spogliatoio ddg

Euro 10,00 APPENNINICA
Per aver causato ritardo all'inizio della gara.

Euro 10,00 CARIFE
Per aver causato ritardo all'inizio della gara.

A CARICO DIRIGENTI

AMMONIZIONE E DIFFIDA

VERRILLI BRUNO

(CASTELFRANCO)

A CARICO DI MASSAGGIATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

RUSSO SAVERIO

(CASTELFRANCO)

SANTORO PASQUALE

(CASTELFRANCO)

A CARICO DI ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

MANSUETO RAFFAELE (CASTELFRANCO)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE

CIANI ARINIELLO UMBERTO (BISACCIA)
CIERI BARTOLOMEO (CIONE GRAZIA)
GATTA ROCCO (CIONE GRAZIA)
MELORO ANIELLO (CIONE GRAZIA)
MOSCHELLA MARIO (SPORTING FLUMERI 2010)
DE SANTIS NICOLA (SPORTING PIETRADEFUSI)
CANGERO ALESSANDRO (STURNO)

SQUALIFICA PER UNA GARA

TUCCI ROBERTO (A.C.L.I. S.N. CESINALI)
DAMIANO ANTONIO (BISACCIA)
GENTILE MICHELE (BISACCIA)
VIVOLO VINCENZO (CIONE GRAZIA)
SOLIMENE CARMINE (GIOVANI SANTOSTEFANESI)
BELLAROSA FRANCESCO (LIONS MONS MILITUM)
CARDINALE BARTOLOMEO (SPORTING FLUMERI 2010)
GREGORIO GERARDO (SPORTING PATERNOPOLI)
PETRUZZIELLO LORENZO (STURNO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA FINO AL 19/ 1/2012

NIGRO VINCENZO (CIONE GRAZIA)
perchè, a fine gara ingiuriava ripetutamente il ddg tentando di aggredirlo senza riuscirvi per l'intervento dei compagni di squadra.

SQUALIFICA PER DUE GARE

SCHIRILLO ANTONIO (STURNO)

AMMONIZIONE I infr

IANNACCONE ELIO (A.C.L.I. S.N. CESINALI)
PARRELLA GIOVANNI (A.C.L.I. S.N. CESINALI)
LOMBARDI ANGELO (ACLI SAVIGNANO)
MANZO MARCO (ACLI SAVIGNANO)
DEL GAIZO DAVIDE (AIELLO)
ACOCELLA CARMINE (ANDRETTA)
GUGLIELMO NIKI (ANDRETTA)
TORE ALFONSO (ANDRETTA)

DELLE DONNE IGNAZIO	(APPENNINICA)
FERRO VINCENZO	(APPENNINICA)
BRESCIA DOMENICO	(AQUILONIA)
DANDREA NICOLA	(AQUILONIA)
LA ROSA FRANCESCO	(AQUILONIA)
MICILLO GERARDO	(ARIANO NORD EST)
SERLUCA ONORATO	(ARIANO NORD EST)
CRINGOLI DANILO	(ATLANTIS)
FICOCIELLO BRUNO	(ATLANTIS)
CRESTA NUNZIO	(ATLETICO CASTELFRANCI1983)
DI GISI NICOLINO	(ATLETICO CASTELFRANCI1983)
GREGORIO FRANCESCO	(ATLETICO CASTELFRANCI1983)
COLUCCI CLAUDIO	(ATLETICO MUNIANENSE)
CORBISIERO ANGELO	(ATLETICO MUNIANENSE)
FESTA FILOMENO	(ATLETICO MUNIANENSE)
FASULO DIEGO	(ATLETICO S.MICHELE SERINO)
PAGLIARULO GENEROSO	(ATLETICO S.MICHELE SERINO)
BASILE ENRICO	(AZIONE CATTOLICA PIANO)
GALDIERI PASQUALE	(AZIONE CATTOLICA PIANO)
NOBILE ANTONY	(AZIONE CATTOLICA PIANO)
MACINA PASQUALE	(BISACCIA)
RUSSO ANTONIO	(BISACCIA)
BALLARANO PIERLUIGI	(BONITO)
CAMUSO MICHELE	(BONITO)
GAROFALO MAURIZIO	(BONITO)
BASILE ANTONIO	(BOOGART PASSO SERRA)
SAVERIANO MARIO	(BORGO FERROVIA)
LODISE EMILIO	(CARIFE)
INCARNATO ANDREA	(CASTELFRANCI)
GRELLA MAICOL	(CASTELFRANCO)
MANGANIELLO RAFFAELE	(CASTELFRANCO)
VERRILLI GAETANO	(CASTELFRANCO)
D ASARO VINCENZO	(CASTELVETERE SUL CALORE)
DE VITO CLAUDIO	(CASTELVETERE SUL CALORE)
BETTUA GIUSEPPE	(CIONE GRAZIA)
BRANCA GERARDO	(CIONE GRAZIA)
CIERI BARTOLOMEO	(CIONE GRAZIA)
DELLANGELO DARIO	(CIONE GRAZIA)
MELORO ANIELLO	(CIONE GRAZIA)
SANTORIELLO ANDREA	(CIONE GRAZIA)
FESTA GIANLUIGI	(CITTA DI ATRIPALDA CALCIO)
SPAGNUOLO VINCENZO	(CITTA DI ATRIPALDA CALCIO)
GAMBARDELLA GIOVANNI	(COSMOS)
VALENTE CIRO	(COSMOS)
CALIANO GREGORIO	(DINAMO SAN FELICE)
INGINO DOMENICO	(DINAMO SAN FELICE)
RAGNO GIUSEPPE	(DINAMO SAN FELICE)
RUSSO SABATO	(DINAMO SAN FELICE)
DI TALIA MARIO	(FONTANAROSA A.FORTUNATO)
PASQUARIELLO ROMOLO	(FONTANAROSA A.FORTUNATO)
ROSATO ALESSANDRO	(FONTANAROSA A.FORTUNATO)
RUZZA LUIGI	(FONTANAROSA A.FORTUNATO)
SANTOSUOSSO CLAUDIO	(FONTANAROSA A.FORTUNATO)
TROISI MARIO	(FONTANELLE)
MELISSA PIERO	(GIOVANI SANTOSTEFANESI)
MEMBRINO VALENTINO	(GIOVANI SANTOSTEFANESI)
IANNICIELLO ROCCO	(GROTTAMINARDA)
SIANO ERMANNO	(HISPANIKA CALCIO)
NITTOLI MARCO	(LIONI)
PERNA FABIO	(LIONI)
VUOTTO ANGELO	(LIONI)

ADDESA MICHELE	(LUPI TREVICO)
LO RUSSO EUPLIO	(LUPI TREVICO)
RAUSEO LIBERATORE	(LUPI TREVICO)
GRASSO ALESSANDRO	(MONTELEONE)
PICARIELLO LUIGI	(MONTEMARANO)
GUARINO MOSE	(MONTORO)
PASTORE MARCO	(MONTORO)
RINALDI ANTONIO	(MONTORO)
TOLINO ANTONIO	(MONTORO)
AMBROSECCHIA JONATHAN	(MORRA DE SANCTIS)
STRAZZA ALFREDO	(MORRA DE SANCTIS)
CAPRIGLIONE PELLEGRINO	(O PRIMM AMMORE)
CHIOCCA ANTONIO	(O PRIMM AMMORE)
STANCO MIRKO	(ORANGE GESUALDO)
MANGANIELLO ANTONIO	(PIETRADEFUSI 1974)
CUCCINIELLO ANTONIO	(POSTAL SERVICE SOCCER)
CUCCINIELLO CIRO	(POSTAL SERVICE SOCCER)
DI ZENZO FABRIZIO	(POSTAL SERVICE SOCCER)
DE PIANO NICOLA	(REAL CALCIO S.AGATA)
MARTUCCI DIEGO	(REAL CALCIO S.AGATA)
PETRONE NICHOLAS	(REAL CALCIO SOLOFRA)
RAVALLESE MICHELE	(REAL CALCIO SOLOFRA)
SANTORO PASQUALE	(REAL CARIFE)
SENATORE EUGENIO	(REAL CARIFE)
CIANCI GIUSEPPE	(REAL FORINO CALCIO)
FIORDELLISI SEBASTIANO	(REAL FORINO CALCIO)
ASCHETTINO GERARDO	(REAL MOSCHIANO)
DALIA ANDREA	(REAL MOSCHIANO)
SCALA SALVATORE	(REAL MOSCHIANO)
LORIA FRANCESCO	(REAL SAN FELICE)
CORVINO CARMINE	(RIZLA GROUP SERINO)
PASQUALE GIUSEPPE	(S.ANGELO ALL ESCA)
PASQUALE RAFFAELE	(S.ANGELO ALL ESCA)
PENTA VINCENZO	(S.ANGELO ALL ESCA)
VENEZIA MICHELE ANTONIO	(S.ANGELO ALL ESCA)
GIANNINO GIUSEPPE	(SAN MICHELE DI SERINO)
LIETO CARMINE	(SAN NICOLA BARONIA)
DEL REGNO CARMINE	(SAN VITO DI MONTORO)
DEL REGNO GERARDO	(SAN VITO DI MONTORO)
LAMBERTI DOMENICO	(SAN VITO DI MONTORO)
CORSANO GIUSEPPE	(SAVIGNANESE)
TARONE GIUSEPPE	(SAVIGNANESE)
CUCCINIELLO ARMANDO	(SERRA 2007)
MASUCCI MARIO	(SERRA 2007)
MUSTO ARMANDO	(SERRA 2007)
PANZA MASSIMO	(SERRA 2007)
D ORSI NICOLA	(SPORTING BORGIO)
MASIELLO MICHELE	(SPORTING BORGIO)
GAROFALO ANTONIO	(SPORTING FLUMERI 2010)
GRASSO LORENZO	(SPORTING FLUMERI 2010)
ZITOLA MICHELE	(SPORTING FLUMERI 2010)
BALESTRA ANGELO	(SPORTING PATERNOPOLI)
DE SANTIS NICOLA	(SPORTING PIETRADEFUSI)
DE SARIO GIUSEPPE	(SPORTING PIETRADEFUSI)
TAMMARO PIERGIORGIO	(SPORTING PIETRADEFUSI)
LIPPIELLO ANTONIO	(SPORTING SANT ELIA)
MASCOLO GIOVANNI	(SPORTING SANT ELIA)
CASTALDO NICOLA	(SPORTING TAURANO)
SCHIRILLO ANTONIO	(STURNO)
MOLLICA GRAZIANO	(TAURANO)
GREGORIO EMILIO	(TORELLA DEI LOMBARDI)

MUSI AMATO	(TORELLA DEI LOMBARDI)
PERILLO PINO	(TORELLA DEI LOMBARDI)
TETA DAVIDE	(TORELLA DEI LOMBARDI)
LEO ANTONIO	(TORRICELLA)
TODESCA PAOLO	(TORRICELLA)
BONETTI GIOVANNI	(VETUS CASTELVETERE)
D ALELIO CRISTIAN	(VETUS CASTELVETERE)
DE COLA ROSARIO	(VETUS CASTELVETERE)
FINOCCHIO ROCCO	(VIRTUS SAN NICOLA 2011)
PUOPOLO ROCCO	(VIRTUS SAN NICOLA 2011)
PANDISCIA ANTONIO	(VIRTUS SCAMPITELLA)
DI FEO DANIELE	(VIRTUS VOLTURARA)
BARBATO ENRICO	(VIS INTER MONTORO)
FIORE GERARDO	(VIS INTER MONTORO)

Publicato in AVELLINO ed affisso all'albo della D.P. AVELLINO ed inserito sul *Sito Internet* il 24 novembre 2011

**Il Segretario
Giuseppe Della Rocca**

**Il Delegato
Michele Salza**

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 84/A

Il Consiglio Federale

- Viste le modifiche alle Norme procedurali per le Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti, riportanti in particolare adeguamenti al nuovo Statuto federale;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche alle Norme procedurali per le Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti secondo il testo riportato nell'allegato A).

PUBBLICATO IN ROMA 8 NOVEMBRE 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

ALL. A)

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
----------------------	--------------------

NORME PROCEDURALI PER LE ASSEMBLEE
DELLA L.N.D.

Art. 1 – L'Assemblea della L.N.D.

L'Assemblea della L.N.D. è convocata dal Presidente della L.N.D.

- a) in via ordinaria elettiva dopo lo svolgimento dei Giochi olimpici estivi e, comunque, non oltre il quindicesimo giorno antecedente l'Assemblea Elettiva della F.I.G.C.;
- b) in via straordinaria quando ricorrano gravi circostanze o, entro novanta giorni, quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno i due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo della L.N.D. aventi diritto di voto o i due terzi dei Delegati Assembleari Effettivi della L.N.D. aventi diritto di voto.

La convocazione delle Assemblee è effettuata con Comunicato Ufficiale pubblicato non meno di 10 giorni prima della data fissata per le stesse.

Art. 2 – Costituzione e deliberazione dell'Assemblea

Partecipano all'Assemblea, con diritto di voto, i Delegati eletti nelle Assemblee dei Comitati e delle Divisioni della L.N.D.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la

NORME PROCEDURALI PER LE ASSEMBLEE
DELLA L.N.D.

Art. 1 – L'Assemblea della L.N.D.

L'Assemblea della L.N.D. è convocata dal Presidente della L.N.D.

- a) in via ordinaria elettiva dopo lo svolgimento dei Giochi olimpici estivi e, comunque, non oltre il quindicesimo giorno antecedente l'Assemblea Elettiva della F.I.G.C.;
- b) in via straordinaria quando ricorrano gravi circostanze o, entro novanta giorni, quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno i due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo della L.N.D. aventi diritto di voto o i due terzi dei Delegati Assembleari Effettivi della L.N.D. aventi diritto di voto.

La convocazione delle Assemblee è effettuata con Comunicato Ufficiale pubblicato non meno di 10 giorni prima della data fissata per le stesse.

Art. 2 – Costituzione e deliberazione dell'Assemblea

Partecipano all'Assemblea, con diritto di voto, i Delegati eletti nelle Assemblee dei Comitati e delle Divisioni della L.N.D.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la

presenza dei Delegati rappresentanti almeno la metà più uno delle Società aventi diritto al voto; in seconda convocazione con la presenza dei Delegati che rappresentino almeno un terzo delle Società aventi diritto al voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea, ove non diversamente stabilito nello Statuto Federale o nel presente Regolamento, sono adottate con la maggioranza dei voti dei Delegati presenti.

Partecipano altresì all'Assemblea, senza diritto di voto:

- il Presidente Onorario ed i Membri d'Onore della F.I.G.C.;
- il Presidente ed i Vice Presidenti Federali;
- i Consiglieri Federali in rappresentanza della L.N.D.;
- i Componenti il Consiglio Direttivo della L.N.D.;
- i Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.

Art. 3 – Funzioni dell'Assemblea

L'Assemblea della L.N.D.:

prende atto, su indicazione della Presidenza dell'Assemblea, dei risultati ottenuti nelle Assemblee dei Comitati e delle Divisioni della L.N.D., nonché dell'elezione dei Delegati Assembleari.

elegge, per il quadriennio olimpico:

- 1) il Presidente della L.N.D.;
- 2) il Vice Presidente Vicario della L.N.D.;

presenza dei Delegati rappresentanti almeno la metà più uno delle Società aventi diritto al voto; in seconda convocazione con la presenza dei Delegati che rappresentino almeno un terzo delle Società aventi diritto al voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea, ove non diversamente stabilito nello Statuto Federale o nel presente Regolamento, sono adottate con la maggioranza dei voti dei Delegati presenti.

Partecipano altresì all'Assemblea, senza diritto di voto:

- il Presidente Onorario ed i Membri d'Onore della F.I.G.C.;
- il Presidente ed i Vice Presidenti Federali;
- i Consiglieri Federali in rappresentanza della L.N.D.;
- i Componenti il Consiglio Direttivo della L.N.D.;
- i Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.

Art. 3 – Funzioni dell'Assemblea

- 3) i 3 Vice Presidenti della L.N.D. in ragione di un Vice Presidente per ciascuna delle tre aree territoriali – Nord, Centro, Sud – di

L'Assemblea della
L.N.D.:

prende atto, su indicazione della Presidenza dell'Assemblea, dei risultati ottenuti nelle Assemblee dei Comitati e delle Divisioni della L.N.D., nonché dell'elezione dei Delegati Assembleari.

elegge, per il quadriennio olimpico:

- 1) il Presidente della L.N.D.;
- 2) il Vice Presidente Vicario della L.N.D.;
- 3) i 3 Vice Presidenti della L.N.D. in ragione di un Vice Presidente per ciascuna delle tre aree territoriali – Nord, Centro, Sud – di appartenenza;

appartenenza;

4) i 3 Consiglieri Federali in rappresentanza della L.N.D., in ragione di 1 Consigliere per ciascuna delle tre aree territoriali – Nord, Centro, Sud – di appartenenza.

5) i 3 Componenti Effettivi ed i 2 Supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.

accredita:

il candidato alla carica di Presidente Federale, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della F.I.G.C.

designa:

- i candidati della L.N.D. alle cariche di componenti Effettivi e Supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C. Risulterà designato il candidato che, nell'unica votazione, avrà ottenuto il maggior numero dei voti.

Tutte le votazioni avvengono per scrutinio segreto o con voto palese per alzata di mano, se richiesto da un candidato e accettato da tutti gli altri candidati.

Art. 4 – Procedure

Nelle Assemblee della L.N.D., le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti sono svolte dalla Commissione Disciplinare Nazionale, riunita in apposito collegio di garanzia elettorale. Questa provvede ad identificare ed accertare la legittimità di rappresentanza dei Delegati ed a risolvere, con giudizio inappellabile, eventuali

4) **i 4 Consiglieri Federali della LND secondo le rappresentanze di cui al successivo art. 8 lett. d) ed e) del presente Regolamento,**

5) i 3 Componenti Effettivi ed i 2 Supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.

~~accredita:~~

~~il candidato alla carica di Presidente Federale, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della F.I.G.C.~~

~~designa:~~

~~- i candidati della L.N.D. alle cariche di componenti Effettivi e Supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C. Risulterà designato il candidato che, nell'unica votazione, avrà ottenuto il maggior numero dei voti.~~

Tutte le votazioni avvengono per scrutinio segreto o con voto palese per alzata di mano, se richiesto da un candidato e accettato da tutti gli altri candidati.

Art. 4 – Procedure

contestazioni verificatesi in sede di scrutinio.

Nelle Assemblee della L.N.D., le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti sono svolte dalla Commissione Disciplinare Nazionale, riunita in apposito collegio di garanzia elettorale. Questa provvede ad identificare ed accertare la legittimità di rappresentanza dei Delegati ed a risolvere, con giudizio inappellabile, eventuali contestazioni verificatesi in sede di scrutinio.

L'Assemblea è diretta da un Presidente nominato, in forma palese, dai Delegati presenti ed assistito dal Segretario della L.N.D., che redige il verbale dei lavori.

Il Presidente opera in piena indipendenza ed autonomia di valutazione. Assicura l'ordinato e democratico svolgimento delle attività assembleari, disciplina la durata ed il tono degli interventi e proclama, infine, i risultati delle votazioni.

Avverso la validità delle Assemblee è ammesso ricorso alla Corte di Giustizia Federale, nei tempi e con le modalità previste dalle N.O.I.F. e dal C.G.S.

PARTE I/B – LE ASSEMBLEE DEI COMITATI E DELLE
DIVISIONI

Art. 5 – Convocazione

L'Assemblea dei Comitati e delle Divisioni è convocata in via ordinaria dopo l'effettuazione dei Giochi olimpici estivi, nel rispetto del presente Regolamento e comunque prima dell'Assemblea Elettiva della L.N.D. L'Assemblea ordinaria è convocata dai rispettivi Presidenti, sentito il Consiglio Direttivo della L.N.D., con Comunicato Ufficiale pubblicato almeno 10 giorni prima della data fissata.

L'Assemblea dei Comitati e delle Divisioni è altresì convocata, in via straordinaria, entro novanta giorni, quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno due terzi dei Componenti il Consiglio Direttivo o delle Società di appartenenza aventi diritto al voto.

L'Assemblea è diretta da un Presidente nominato, in forma palese, dai Delegati presenti ed assistito dal Segretario della L.N.D., che redige il verbale dei lavori.

Il Presidente opera in piena indipendenza ed autonomia di valutazione. Assicura l'ordinato e democratico svolgimento delle attività assembleari, disciplina la durata ed il tono degli interventi e proclama, infine, i risultati delle votazioni.

Avverso la validità delle Assemblee è ammesso ricorso alla Corte di Giustizia Federale, nei tempi e con le modalità previste dalle N.O.I.F. e dal C.G.S.

PARTE I/B – LE ASSEMBLEE DEI COMITATI E DELLE DIVISIONI

Art. 5 – Convocazione

Le Assemblee dei Comitati e delle Divisioni devono essere convocate almeno 10 giorni prima della data stabilita per la convocazione

L'Assemblea dei Comitati e delle Divisioni è convocata in via ordinaria dopo l'effettuazione dei Giochi olimpici estivi, nel rispetto del presente Regolamento e comunque prima dell'Assemblea Elettiva della L.N.D. L'Assemblea ordinaria è convocata dai rispettivi Presidenti, sentito il Consiglio Direttivo della L.N.D., con Comunicato Ufficiale pubblicato almeno 10 giorni prima della data fissata.

L'Assemblea dei Comitati e delle Divisioni è altresì convocata, in via straordinaria, entro novanta giorni, quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno due terzi dei Componenti il Consiglio Direttivo o delle Società di appartenenza aventi diritto al voto.

Le Assemblee dei Comitati e delle Divisioni devono essere convocate almeno 10 giorni prima della data stabilita per la convocazione

dell'eventuale, corrispondente Assemblea della L.N.D.

Art. 6 – Costituzione e deliberazioni

Partecipano all'Assemblea dei Comitati e delle Divisioni le rispettive Società aventi diritto al voto.

Sono invitati a partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, oltre ai Dirigenti di cui all'articolo 2, del presente Regolamento:

i Componenti eletti del Consiglio Direttivo del Comitato o della Divisione;

i Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti del Comitato o della Divisione;

i Delegati delle Delegazioni Provinciali o Distrettuali;

i Coordinatori Regionali e Provinciali del Settore Giovanile e Scolastico;

i Delegati delle Società non aventi diritto al voto.

Hanno diritto al voto le Società di cui all'art. 20, comma 1, dello Statuto federale.

Le Società dei Comitati Regionali, del Comitato Interregionale, della Divisione Calcio Femminile e della Divisione Calcio a Cinque possono ricevere un'unica delega di rappresentanza da parte di altre Società aventi diritto al voto.

Le Società partecipanti all'Assemblea sono legittimamente rappresentate da chi ne abbia la rappresentanza legale o da altro Dirigente, in carica da almeno quattro mesi, in possesso di delega

dell'eventuale, corrispondente Assemblea della L.N.D.

Art. 6 – Costituzione e deliberazioni

redatta sull'apposito modulo federale prestampato portante il timbro

Partecipano all'Assemblea dei Comitati e delle Divisioni le rispettive Società aventi diritto al voto.

Sono invitati a partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, oltre ai Dirigenti di cui all'articolo 2, del presente Regolamento:

i Componenti eletti del Consiglio Direttivo del Comitato o della Divisione;

i Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti del Comitato o della Divisione;

i Delegati delle Delegazioni Provinciali o Distrettuali;

i Coordinatori Regionali e Provinciali del Settore Giovanile e Scolastico;

i Delegati delle Società non aventi diritto al voto.

Hanno diritto al voto le Società di cui all'art. 20, comma 1, dello Statuto federale.

Le Società dei Comitati Regionali, del Comitato Interregionale, della Divisione Calcio Femminile e della Divisione Calcio a Cinque possono ricevere un'unica delega di rappresentanza da parte di altre Società aventi diritto al voto.

Le Società partecipanti all'Assemblea sono legittimamente rappresentate da chi ne abbia la rappresentanza legale o da altro Dirigente, in carica da almeno quattro mesi, in possesso di delega redatta sull'apposito modulo federale prestampato portante il timbro della Società.

della Società.

In tutti i casi, dovrà essere utilizzato esclusivamente un unico modulo federale prestampato recante il timbro sociale e la sottoscrizione del rappresentante legale della Società delegante.

Non sono in ogni caso abilitati alla rappresentanza societaria:

gli Arbitri in attività;

coloro che svolgono attività retribuita nell'ambito della F.I.G.C.;

coloro che risultino colpiti da sanzioni disciplinari sportive in corso di esecuzione.

Si osservano le altre disposizioni previste dal presente Regolamento.

Art. 7 – Funzioni delle Assemblee

Le Assemblee dei Comitati e delle Divisioni:

a) eleggono, per il quadriennio olimpico:

- 1) i Presidenti dei Comitati e delle Divisioni;
- 2) i Componenti dei propri Consigli Direttivi;
- 3) i Componenti, Effettivi e Supplenti, dei propri Collegi dei Revisori dei Conti;
- 4) i propri Delegati assembleari Effettivi e Supplenti; questi ultimi in misura pari alla metà più uno del numero degli effettivi, secondo la ripartizione che segue, considerata anche la riserva di n. 3 Delegati in rappresentanza dell'attività del Settore per l'Attività Giovanile e

In tutti i casi, dovrà essere utilizzato esclusivamente un unico modulo federale prestampato recante il timbro sociale e la sottoscrizione del rappresentante legale della Società delegante.

Non sono in ogni caso abilitati alla rappresentanza societaria:

gli Arbitri in attività;

coloro che svolgono attività retribuita nell'ambito della F.I.G.C.;

coloro che risultino colpiti da sanzioni disciplinari sportive in corso di esecuzione.

Si osservano le altre disposizioni previste dal presente Regolamento.

Art. 7 – Funzioni delle Assemblee

Scolastica:

Le Assemblee dei Comitati e delle Divisioni:

a) eleggono, per il quadriennio olimpico:

1) i Presidenti dei Comitati e delle Divisioni;

2) i Componenti dei propri Consigli Direttivi;

3) i Componenti, Effettivi e Supplenti, dei propri Collegi dei Revisori dei

Co
nti;

4) i propri Delegati assembleari Effettivi e Supplenti; questi ultimi in misura pari alla metà più uno del numero degli effettivi, secondo la ripartizione che segue, considerata anche la riserva di n. 3 Delegati in rappresentanza dell'attività del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica:

- n. 3 Delegati per il Comitato Regionale Abruzzo
- n. 2 Delegati per il Comitato Regionale Basilicata
- n. 3 Delegati per il Comitato Regionale Calabria
- n. 7 Delegati per il Comitato Regionale Campania
- n. 6 Delegati per il Comitato Regionale Emilia Romagna
- n. 2 Delegati per il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia
- n. 6 Delegati per il Comitato Regionale Lazio
- n. 2 Delegati per il Comitato Regionale Liguria
- n. 10 Delegati per il Comitato Regionale Lombardia
- n. 4 Delegati per il Comitato Regionale Marche
- n. 1 Delegati per il Comitato Regionale Molise
- n. 5 Delegati per il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta
- n. 3 Delegati per il Comitato Regionale Puglia
- n. 3 Delegati per il Comitato Regionale Sardegna
- n. 5 Delegati per il Comitato Regionale Sicilia
- n. 5 Delegati per il Comitato Regionale Toscana
- n. 2 Delegati per il Comitato Regionale Trentino Alto Adige
- n. 2 Delegati per il Comitato Regionale Umbria
- n. 7 Delegati per il Comitato Regionale Veneto
- n. 3 Delegati per il Comitato Interregionale
- n. 3 Delegati per la Divisione Calcio a Cinque
- n. 3 Delegati per la Divisione Calcio Femminile

I Delegati Assembleari in rappresentanza dell'attività giovanile e

scolastica sono eletti dalle rispettive Società "pure" in ragione di uno per ciascuna delle tre aree territoriali – Nord, Centro e Sud.

n. 3 Delegati per il Comitato Regionale
Abruzzo n. 2 Delegati per il Comitato Regionale
Basilicata n. 3 Delegati per il Comitato Regionale
Calabria
n. 7 Delegati per il Comitato Regionale
Campania
n. 6 Delegati per il Comitato Regionale Emilia
Romagna
n. 2 Delegati per il Comitato Regionale Friuli Venezia
Giulia n. 6 Delegati per il Comitato Regionale Lazio
n. 2 Delegati per il Comitato Regionale
Liguria
n. 10 Delegati per il Comitato Regionale
Lombardia n. 4 Delegati per il Comitato
Regionale Marche
n. 1 Delegati per il Comitato Regionale
Molise
n. 5 Delegati per il Comitato Regionale Piemonte Valle
d'Aosta n. 3 Delegati per il Comitato Regionale Puglia
n. 3 Delegati per il Comitato Regionale
Sardegna n. 5 Delegati per il Comitato
Regionale Sicilia
n. 5 Delegati per il Comitato Regionale
Toscana
n. 2 Delegati per il Comitato Regionale Trentino Alto
Adige n. 2 Delegati per il Comitato Regionale Umbria
n. 7 Delegati per il Comitato Regionale

Veneto n. 3 Delegati per il Comitato
Interregionale

n. 3 Delegati per la Divisione Calcio a Cinque
n. 3 Delegati per la Divisione Calcio Femminile

I Delegati Assembleari in rappresentanza dell'attività giovanile e scolastica sono eletti dalle rispettive Società "pure" in ragione di uno per ciascuna delle tre aree territoriali – Nord, Centro e Sud.

I Responsabili regionali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque sono eletti dalle rispettive Società “pure” di competenza dei Comitati Regionali.

b) designano:

- 1) il candidato alla carica di Presidente della L.N.D.;
- 2) il candidato alla carica di Vice Presidente Vicario della L.N.D.;
- 3) i candidati, suddivisi per aree territoriali di appartenenza, alle cariche di Vice Presidente della L.N.D. e di Consigliere Federale, salvo quanto previsto degli artt. 12 e 13.

- 4) i candidati alla carica di Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.;

Le Assemblee del Comitato Interregionale e delle Divisioni Calcio Femminile e Calcio a Cinque possono esprimere, ciascuna, una designazione per la candidatura di Vice Presidente della L.N.D., indipendentemente dall'area territoriale di appartenenza. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, nel corso del quadriennio, di un Vice Presidente della LND, il Comitato Interregionale e le Divisioni Calcio Femminile e Calcio a Cinque possono designare, per mezzo del proprio Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 12, un candidato soltanto qualora l'impedimento definitivo riguardi il Vice Presidente dalle stesse precedentemente designato.

Le relative operazioni avvengono con le modalità previste dall'articolo 2 del presente Regolamento.

Nelle Assemblee dei Comitati Regionali, le operazioni di verifica dei poteri sono svolte dalle relative Commissioni Disciplinari Territoriali

I Responsabili regionali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque sono eletti dalle rispettive Società “pure” di competenza dei Comitati Regionali.

b)
designano:

- 1) il candidato alla carica di Presidente della L.N.D.;
- 2) il candidato alla carica di Vice Presidente Vicario della L.N.D.;
- 3) i candidati, suddivisi per aree territoriali di appartenenza, alle cariche di Vice Presidente della L.N.D. e di Consigliere Federale **di cui all’art. 8 lett. e)**, salvo quanto previsto dagli artt. 12 e 13.
- 4) **il candidato alla carica di Consigliere Federale di cui all’art. 8 lett. d), salvo quanto previsto dall’art. 13;**
- 5) i candidati alla carica di Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.;

Le Assemblee del Comitato Interregionale e delle Divisioni Calcio Femminile e Calcio a Cinque possono esprimere, ciascuna, una designazione per la candidatura di Vice Presidente della L.N.D., indipendentemente dall’area territoriale di appartenenza. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, nel corso del quadriennio, di un Vice Presidente della LND, il Comitato Interregionale e le Divisioni Calcio Femminile e Calcio a Cinque possono designare, per mezzo del proprio Consiglio Direttivo ai sensi dell’art. 12, un candidato soltanto qualora l’impedimento definitivo riguardi il Vice Presidente dalle stesse precedentemente designato.

Le relative operazioni avvengono con le modalità previste

dall’articolo 2 del presente Regolamento.

Nelle Assemblee dei Comitati Regionali, le operazioni di verifica dei poteri sono svolte dalle relative Commissioni Disciplinari Territoriali

riunite in apposito collegio di garanzia elettorale.

Nelle Assemblee del Comitato Interregionale, della Divisione Calcio a Cinque e della Divisione Calcio Femminile, le operazioni di verifica dei poteri sono svolte dalla Commissione Disciplinare Nazionale, riunita in apposito collegio di garanzia elettorale.

PARTE II – FORMALITA' – NORME GENERALI

Art. 8 – Candidature

Possono essere candidati alle cariche federali nell'ambito della L.N.D. coloro che, in possesso dei requisiti e privi delle incompatibilità di cui all'articolo 29, dello Statuto Federale, nonché del Regolamento di Lega, abbiano ottenuto le seguenti designazioni:

- a) Presidenza della L.N.D.: designazione da parte di almeno 9 tra Comitati e Divisioni;
- b) Vice Presidente Vicario: designazione da parte di almeno 9 tra Comitati e Divisioni;
- e) Vice Presidenza della L.N.D: designazione da parte di almeno 4 tra Comitati e Divisioni in esse comprese almeno 3 designazioni da parte dei Comitati dell'area territoriale di appartenenza;
- d) Consiglieri Federali suddivisi per area territoriale di appartenenza: designazione da parte di almeno 3 Comitati Regionali;

riunite in apposito collegio di garanzia elettorale.

Nelle Assemblee del Comitato Interregionale, della Divisione Calcio a Cinque e della Divisione Calcio Femminile, le operazioni di verifica dei poteri sono svolte dalla Commissione Disciplinare Nazionale, riunita in apposito collegio di garanzia elettorale.

PARTE II – FORMALITA' – NORME GENERALI

Art. 8 – Candidature

Possono essere candidati alle cariche federali nell'ambito della L.N.D. coloro che, in possesso dei requisiti e privi delle incompatibilità di cui all'articolo 29, dello Statuto Federale, nonché del Regolamento di Lega, abbiano ottenuto le seguenti designazioni:

- a) Presidenza della L.N.D.: designazione da parte di almeno 9 tra Comitati e Divisioni;
- b) Vice Presidente Vicario: designazione da parte di almeno 9 tra Comitati e Divisioni;
- c) Vice Presidenza della L.N.D: designazione da parte di almeno 4 tra Comitati e Divisioni in esse comprese almeno 3 designazioni da parte dei Comitati dell'area territoriale di appartenenza;
- d) un Consigliere Federale: designazione da parte di almeno 9 Comitati Regionali;**

e) tre Consiglieri Federali, in ragione di 1 Consigliere per ciascuna

e) Collegio dei Revisori dei Conti L.N.D.: designazione da parte di almeno 9 tra Comitati e Divisioni;

Ciascun Comitato o Divisione può esprimere non più di una designazione per le candidature alla Presidenza della L.N.D., al Vice Presidente Vicario della L.N.D., alla Vice Presidenza della L.N.D. e non più di tre designazioni per le candidature a componente il Collegio Revisori dei Conti L.N.D. Per la candidatura a Consigliere Federale relativa all'area territoriale di appartenenza, ogni Comitato Regionale può presentare non più di una designazione.

f) Presidenza del Comitato Interregionale: designazione da parte di almeno 30 delle Società di appartenenza aventi diritto al voto;

g) Presidenza della Divisione Calcio Femminile: designazione da parte di almeno 30 delle Società di appartenenza aventi diritto al voto;

h) Presidenza della Divisione Calcio a Cinque: designazione da parte di almeno 30 delle Società di appartenenza aventi diritto al voto;

i) Componenti i Consigli Direttivi ed i Collegi dei Revisori dei Conti del Comitato Interregionale: designazione da parte di almeno 15 delle

**delle tre aree territoriali – Nord, Centro, Sud – di appartenenza:
designazione da parte di almeno 3 Comitati Regionali;**

Società di appartenenza aventi diritto al voto;

f) Collegio dei Revisori dei Conti L.N.D.: designazione da parte di almeno 9 tra Comitati e Divisioni;

Ciascun Comitato o Divisione può esprimere non più di una designazione per le candidature alla Presidenza della L.N.D., al Vice Presidente Vicario della L.N.D., alla Vice Presidenza della L.N.D. e non più di tre designazioni per le candidature a componente il Collegio Revisori dei Conti L.N.D.

Per la candidatura a **Consigliere Federale in rappresentanza della LND Nazio**

1) una designazione per la carica di cui all'art. 8 lett.

d);

2) una designazione per la carica di cui all'art. 8 lett. e) relativa all'area territoriale di appartenenza.

g) Presidenza del Comitato Interregionale: designazione da parte di almeno 30 delle Società di appartenenza aventi diritto al voto;

h) Presidenza della Divisione Calcio Femminile: designazione da parte di almeno 30 delle Società di appartenenza aventi diritto al voto;

i) Presidenza della Divisione Calcio a Cinque: designazione da parte di almeno 30 delle Società di appartenenza aventi diritto al voto;

l) Componenti i Consigli Direttivi ed i Collegi dei Revisori dei Conti del Comitato Interregionale: designazione da parte di almeno 15 delle Società di appartenenza aventi diritto al voto;

l) Componenti i Consigli Direttivi ed i Collegi dei Revisori dei Conti della Divisione Calcio Femminile: designazione da parte di almeno 15 delle Società di appartenenza aventi diritto al voto;

m) Componenti i Consigli Direttivi ed i Collegi dei Revisori dei Conti della Divisione Calcio a Cinque: designazione da parte di almeno 15 delle Società di appartenenza aventi diritto al voto;

n) Presidenza dei Comitati Regionali:

- fino a 300 Società di appartenenza aventi diritto di voto: designazione da parte di almeno 40 delle Società di appartenenza (solo di Lega) aventi diritto al voto;

- da 301 a 600 Società di appartenenza aventi diritto di voto: designazione da parte di almeno 80 delle Società di appartenenza (solo di Lega) aventi diritto al voto;

- da 601 a 1.000 Società di appartenenza aventi diritto di voto: designazione da parte di almeno 100 delle Società di appartenenza (solo di Lega) aventi diritto al voto;

- oltre 1.000 Società di appartenenza aventi diritto di voto: designazione da parte di almeno 120 delle Società di appartenenza (solo di Lega) aventi diritto al voto.

o) Componenti i Consigli Direttivi ed i Collegi dei Revisori dei Conti dei Comitati Regionali:

- fino a 300 Società di appartenenza aventi diritto di voto: designazione da parte di almeno 20 delle Società di appartenenza (solo di Lega) aventi diritto al voto;

- da 301 a 600 Società di appartenenza aventi diritto di voto:

m) Componenti i Consigli Direttivi ed i Collegi dei Revisori dei Conti della Divisione Calcio Femminile: designazione da parte di almeno 15 delle Società di appartenenza aventi diritto al voto;

n) Componenti i Consigli Direttivi ed i Collegi dei Revisori dei Conti della Divisione Calcio a Cinque: designazione da parte di almeno 15 delle Società di appartenenza aventi diritto al voto;

o) Presidenza dei Comitati Regionali:

- fino a 300 Società di appartenenza aventi diritto di voto: designazione da parte di almeno 40 delle Società di appartenenza (solo di Lega) aventi diritto al voto;

- da 301 a 600 Società di appartenenza aventi diritto di voto: designazione da parte di almeno 80 delle Società di appartenenza (solo di Lega) aventi diritto al voto;

- da 601 a 1.000 Società di appartenenza aventi diritto di voto: designazione da parte di almeno 100 delle Società di appartenenza (solo di Lega) aventi diritto al voto;

- oltre 1.000 Società di appartenenza aventi diritto di voto: designazione da parte di almeno 120 delle Società di appartenenza (solo di Lega) aventi diritto al voto.

p) Componenti i Consigli Direttivi ed i Collegi dei Revisori dei Conti dei Comitati Regionali:

- fino a 300 Società di appartenenza aventi diritto di voto: designazione da parte di almeno 20 delle Società di appartenenza (solo di Lega) aventi diritto al voto;

- da 301 a 600 Società di appartenenza aventi diritto di voto:

designazione da parte di almeno 40 delle Società di appartenenza (solo di Lega) aventi diritto al voto;

- da 601 a 1.000 Società di appartenenza aventi diritto di voto: designazione da parte di almeno 50 delle Società di appartenenza (solo di Lega) aventi diritto al voto;

- oltre 1.000 Società di appartenenza aventi diritto di voto: designazione da parte di almeno 60 delle Società di appartenenza (solo di Lega) aventi diritto al voto.

p) Delegati Assembleari: designazione da parte di almeno 15 Società di appartenenza aventi diritto di voto.

q) Delegati Assembleari in rappresentanza dell'attività giovanile e scolastica: designazione da almeno tre regioni dell'area territoriale di appartenenza, attraverso l'accreditamento di almeno quindici Società di "puro Settore" per ognuna delle suddette regioni.

Per le designazioni di cui ai punti f), g), h), i), l), m), n), o) e p), della presente norma, il calcolo delle Società aventi diritto al voto è riferito alla data del 30 Giugno precedente. A tale data, per le designazioni, le Società devono aver maturato dodici mesi di affiliazione e svolto attività con carattere continuativo nelle Stagioni Sportive comprese nel suddetto periodo.

Per l'elezione a Responsabile regionale del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque è prevista la designazione di almeno dieci Società "pure" regionali delle rispettive discipline sportive. Per i Comitati Regionali che hanno meno di dieci Società "pure" di Calcio

Femminile e di Calcio a Cinque, la designazione dovrà essere presentata da almeno una Società pura regionale delle rispettive

designazione da parte di almeno 40 delle Società di appartenenza (solo di Lega) aventi diritto al voto;

- da 601 a 1.000 Società di appartenenza aventi diritto di voto: designazione da parte di almeno 50 delle Società di appartenenza (solo di Lega) aventi diritto al voto;

- oltre 1.000 Società di appartenenza aventi diritto di voto: designazione da parte di almeno 60 delle Società di appartenenza (solo di Lega) aventi diritto al voto.

q) Delegati Assembleari: designazione da parte di almeno 15 Società di appartenenza aventi diritto di voto.

r) Delegati Assembleari in rappresentanza dell'attività giovanile e scolastica: designazione da almeno tre regioni dell'area territoriale di appartenenza, attraverso l'accreditamento di almeno quindici Società di "puro Settore" per ognuna delle suddette regioni.

Per le designazioni di cui ai punti **f), g), h), i), l), m), n), o), p), q)**, della presente norma, il calcolo delle Società aventi diritto al voto è riferito alla data del 30 Giugno precedente. A tale data, per le designazioni, le Società devono aver maturato dodici mesi di affiliazione e svolto attività con carattere continuativo nelle Stagioni Sportive comprese nel suddetto periodo.

Per l'elezione a Responsabile regionale del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque è prevista la designazione di almeno dieci Società "pure" regionali delle rispettive discipline sportive. Per i Comitati Regionali che hanno meno di dieci Società "pure" di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque, la designazione dovrà essere

presentata da almeno una Società pura regionale delle rispettive discipline sportive.

discipline sportive.

Per le candidature che precedono, ciascuna Società con diritto di voto può presentare un numero di designazioni non superiori:

- 1) ad una per la carica di Presidente di Comitato o di Divisione;
- 2) al numero dei Delegati assembleari – Effettivi e Supplenti – assegnati al proprio Comitato o alla propria Divisione;
- 3) al numero dei Componenti i Consigli Direttivi del proprio Comitato o della propria Divisione, con eccezione dei Responsabili regionali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque;
- 4) al numero dei Componenti – Effettivi e Supplenti – del proprio Collegio dei Revisori dei Conti.

Non sono in ogni caso compatibili le candidature di Presidente o di Componente i Consigli Direttivi dei Comitati e delle Divisioni della L.N.D. e di Revisore dei Conti con quella di Delegato Assembleare, per la quale è invece necessaria la qualifica di Dirigente di Società affiliata alla F.I.G.C. e associata alla L.N.D.

Art. 9 – Presentazione delle candidature

Chiunque intende ricoprire cariche elettive federali deve presentare la propria candidatura con le modalità di cui ai capi che seguono.

Le candidature devono essere presentate presso la Segreteria della Lega, dei Comitati o delle Divisioni cui si riferiscono, corredate dalle designazioni previste all'articolo 8 ed eventualmente anche da una sintetica relazione programmatica, da depositarsi almeno 7 giorni

Per le candidature che precedono, ciascuna Società con diritto di voto può presentare un numero di designazioni non superiori:

- 1) ad una per la carica di Presidente di Comitato o di Divisione;
- 2) al numero dei Delegati assembleari – Effettivi e Supplenti – assegnati al proprio Comitato o alla propria Divisione;
- 3) al numero dei Componenti i Consigli Direttivi del proprio Comitato o della propria Divisione, con eccezione dei Responsabili regionali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque;
- 4) al numero dei Componenti – Effettivi e Supplenti – del proprio Collegio dei Revisori dei Conti.

Non sono in ogni caso compatibili le candidature di Presidente o di Componente i Consigli Direttivi dei Comitati e delle Divisioni della L.N.D. e di Revisore dei Conti con quella di Delegato Assembleare, per la quale è invece necessaria la qualifica di Dirigente di Società affiliata alla F.I.G.C. e associata alla L.N.D.

Art. 9 – Presentazione delle candidature

prima della data fissata per la relativa Assemblea elettiva.

Chiunque intende ricoprire cariche elettive federali deve presentare la propria candidatura con le modalità di cui ai capi che seguono.

Le candidature devono essere presentate presso la Segreteria della Lega, dei Comitati o delle Divisioni cui si riferiscono, corredate dalle designazioni previste all'articolo 8 ed eventualmente anche da una sintetica relazione programmatica, da depositarsi almeno 7 giorni prima della data fissata per la relativa Assemblea elettiva.

Le candidature a Delegato Assembleare in rappresentanza delle Società di “puro” Settore Giovanile devono essere depositate presso la Segreteria della L.N.D., successivamente alla verifica di ammissibilità delle stesse da parte delle competenti Commissioni Disciplinari Territoriali.

La Commissione Disciplinare Nazionale, riunita in apposito collegio di garanzia elettorale per elezioni della la L.N.D., del Comitato Interregionale, della Divisione Calcio a Cinque e della Divisione Calcio Femminile e, per le elezioni dei Comitati Regionali, le competenti Commissioni Disciplinari Territoriali, riunite in speciale collegio di garanzia elettorale ne verificano l’ammissibilità, dando comunicazione telegrafica delle valutazioni espresse ai candidati entro il termine di due giorni dall’avvenuta presentazione delle candidature.

Avverso le delibere di esclusione è ammesso ricorso, alla Corte di Giustizia Federale entro il termine di 24 ore dalla ricezione delle relative comunicazioni.

L’accertata ammissibilità alle candidature previste dal presente Regolamento dà diritto a partecipare alle rispettive Assemblee Elettive.

Art. 10 – Modalità delle votazioni

Tutte le votazioni avvengono per scrutinio segreto o con voto palese per alzata di mano, se richiesto da un candidato e accettato da tutti gli altri candidati. Fatte salve le diverse determinazioni dei Presidenti delle Assemblee, le votazioni avvengono separatamente per ciascuno

degli incarichi cui si riferiscono, e quelle per le cariche di Presidente, di Vice Presidente Vicario e di Vice Presidente della L.N.D.

Le candidature a Delegato Assembleare in rappresentanza delle Società di “puro” Settore Giovanile devono essere depositate presso la Segreteria della L.N.D., successivamente alla verifica di ammissibilità delle stesse da parte delle competenti Commissioni Disciplinari Territoriali.

La Commissione Disciplinare Nazionale, riunita in apposito collegio di garanzia elettorale per elezioni della la L.N.D., del Comitato Interregionale, della Divisione Calcio a Cinque e della Divisione Calcio Femminile e, per le elezioni dei Comitati Regionali, le competenti Commissioni Disciplinari Territoriali, riunite in speciale collegio di garanzia elettorale ne verificano l'ammissibilità, dando comunicazione telegrafica delle valutazioni espresse ai candidati entro il termine di due giorni dall'avvenuta presentazione delle candidature.

Avverso le delibere di esclusione è ammesso ricorso, alla Corte di Giustizia Federale entro il termine di 24 ore dalla ricezione delle relative comunicazioni.

L'accertata ammissibilità alle candidature previste dal presente Regolamento dà diritto a partecipare alle rispettive Assemblee Elettive.

Art. 10 – Modalità delle votazioni

Tutte le votazioni avvengono per scrutinio segreto o con voto palese per alzata di mano, se richiesto da un candidato e accettato da tutti

gli altri candidati. Fatte salve le diverse determinazioni dei Presidenti delle Assemblee, le votazioni avvengono separatamente per ciascuno degli incarichi cui si riferiscono, e quelle per le cariche di Presidente, di Vice Presidente Vicario e di Vice Presidente della L.N.D. precedono le altre.

precedono le altre. Per l'espressione del diritto di voto, le procedure e le limitazioni numeriche nell'indicazione delle preferenze, si osservano le disposizioni di cui al precedente articolo 8.

Art. 11 – Maggioranze deliberative

Per l'elezione alla carica di Presidente della L.N.D., è necessario aver riportato la metà più uno dei voti validi espressi dai Delegati assembleari presenti.

Qualora nessuno dei candidati abbia conseguito tale maggioranza, si procederà ad ulteriore votazione in ballottaggio fra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze ovvero, a parità di preferenze, con maggiore anzianità federale.

Risulterà eletto il candidato che, all'esito del ballottaggio, avrà ottenuto il numero maggiore di voti validi.

Per l'elezione alla carica di Vice Presidente Vicario della L.N.D. e di Consigliere Federale dell'area territoriale di appartenenza, è necessario aver riportato il maggior numero di voti validi espressi dai Delegati Assembleari presenti.

Per l'elezione alle cariche di Vice Presidente della L.N.D., è necessario aver riportato almeno il maggior numero di voti validi nelle rispettive aree di competenza territoriale.

Per l'elezione alla carica di Presidente dei Comitati e delle Divisioni della L.N.D. è necessario aver riportato la metà più uno dei voti validi espressi dalle Società aventi diritto al voto presenti. Qualora nessuno

Per l'espressione del diritto di voto, le procedure e le limitazioni numeriche nell'indicazione delle preferenze, si osservano le disposizioni di cui al precedente articolo 8.

Art. 11 – Maggioranze deliberative

dei candidati abbia conseguito tale maggioranza, si procederà ad

Per l'elezione alla carica di Presidente della L.N.D., è necessario aver riportato la metà più uno dei voti validi espressi dai Delegati assembleari presenti.

Qualora nessuno dei candidati abbia conseguito tale maggioranza, si procederà ad ulteriore votazione in ballottaggio fra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze ovvero, a parità di preferenze, con maggiore anzianità federale.

Risulterà eletto il candidato che, all'esito del ballottaggio, avrà ottenuto il numero maggiore di voti validi.

Per l'elezione alla carica di Vice Presidente Vicario della L.N.D e dei Consiglieri Federali **di cui all'art. 8 lett. d) ed e)** è necessario aver riportato il maggior numero di voti validi espressi dai Delegati Assembleari presenti.

Per l'elezione alle cariche di Vice Presidente della L.N.D., è necessario aver riportato almeno il maggior numero di voti validi nelle rispettive aree di competenza territoriale.

Per l'elezione alla carica di Presidente dei Comitati e delle Divisioni della L.N.D. è necessario aver riportato la metà più uno dei voti validi espressi dalle Società aventi diritto al voto presenti. Qualora nessuno dei candidati abbia conseguito tale maggioranza, si procederà ad ulteriore

ulteriore votazione in ballottaggio fra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze ovvero, a parità di preferenze, con maggiore anzianità federale.

Per l'elezione alle cariche di Componenti i Consigli Direttivi dei Comitati e delle Divisioni della L.N.D., è necessario aver riportato il maggior numero dei voti validi espressi nelle relative Assemblee, con l'esclusione delle Società "pure" del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque. Per l'elezione alle cariche di Responsabili regionali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque, è necessario aver riportato il maggior numero dei voti validi espressi dalle Società "pure" regionali delle rispettive discipline sportive.

Per l'elezione alle cariche di Delegato Assembleare e di Componente i Collegi dei Revisori dei Conti è necessario aver riportato, quale Effettivo, il maggior numero di voti validi e, quale Supplente, il numero immediatamente inferiore.

In caso di parità di voti risulteranno eletti i candidati con maggiore anzianità federale e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica.

Tutti i componenti di natura elettiva della L.N.D., dei Comitati e delle Divisioni restano in carica per un quadriennio e possono essere rieletti. E' consentito un terzo mandato se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per cause diverse da dimissioni volontarie. Chi ha ricoperto la carica elettiva per due mandati consecutivi può essere riconfermato per ulteriori mandati qualora venga eletto con una percentuale non inferiore al 55% dei voti validi espressi.

Qualora una carica risultasse per qualsivoglia causa vacante e non

votazione in ballottaggio fra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze ovvero, a parità di preferenze, con maggiore anzianità federale.

Per l'elezione alle cariche di Componenti i Consigli Direttivi dei Comitati e delle Divisioni della L.N.D., è necessario aver riportato il maggior numero dei voti validi espressi nelle relative Assemblee, con l'esclusione delle Società "pure" del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque. Per l'elezione alle cariche di Responsabili regionali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque, è necessario aver riportato il maggior numero dei voti validi espressi dalle Società "pure" regionali delle rispettive discipline sportive.

Per l'elezione alle cariche di Delegato Assembleare e di Componente i Collegi dei Revisori dei Conti è necessario aver riportato, quale Effettivo, il maggior numero di voti validi e, quale Supplente, il numero immediatamente inferiore.

In caso di parità di voti risulteranno eletti i candidati con maggiore anzianità federale e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica.

Tutti i componenti di natura elettiva della L.N.D., dei Comitati e delle Divisioni restano in carica per un quadriennio e possono essere rieletti. E' consentito un terzo mandato se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per cause diverse da dimissioni volontarie. Chi ha ricoperto la carica elettiva per due mandati consecutivi può essere riconfermato per ulteriori mandati qualora venga eletto con una percentuale non inferiore al 55% dei voti validi espressi.

Qualora una carica risultasse per qualsivoglia causa vacante e non siano

siano previsti dirigenti supplenti – in caso contrario subentrerebbe il primo dei non eletti - si procederà alla sostituzione mediante elezione da tenersi alla prima assemblea utile da parte degli Organi Competenti a tale scopo convocata, con le formalità procedurali previste dal Regolamento della L.N.D.

Qualora un Delegato Assembleare perda la qualifica di Dirigente di Società o la Società di appartenenza non sia inquadrata tra quelle partecipanti alle competizioni agonistiche ufficiali organizzate dal Comitato o dalla Divisione per il/la quale risultava eletto, decade automaticamente dalla carica e perde la qualifica di Delegato Assembleare.

Art. 12 - Elezione suppletiva dei Vicepresidenti della L.N.D.

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, nel corso del quadriennio, di un Vice Presidente della LND si procede a nuove elezioni secondo la seguente procedura:

1) la Segreteria della L.N.D., entro 15 giorni dalla avvenuta conoscenza delle dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo , comunica ai Comitati Regionali appartenenti all'area territoriale interessata, la cessazione della carica, con invito, ad ogni singolo Comitato Regionale, di designare, per mezzo dei rispettivi Consigli Direttivi, un candidato entro il termine all'uopo indicato;

2) la medesima comunicazione, con il medesimo invito, verrà inoltrata al Comitato Interregionale e/o alla Divisione che avesse in precedenza designato il Vice Presidente le cui funzioni risultano cessate;

previsti dirigenti supplenti – in caso contrario subentrerebbe il primo dei non eletti - si procederà alla sostituzione mediante elezione da tenersi alla prima assemblea utile da parte degli Organi Competenti a tale scopo convocata, con le formalità procedurali previste dal Regolamento della L.N.D.

Qualora un Delegato Assembleare perda la qualifica di Dirigente di Società o la Società di appartenenza non sia inquadrata tra quelle partecipanti alle competizioni agonistiche ufficiali organizzate dal Comitato o dalla Divisione per il/la quale risultava eletto, decade automaticamente dalla carica e perde la qualifica di Delegato Assembleare.

Art. 12 - Elezione suppletiva dei Vicepresidenti della L.N.D.

3) I soggetti come sopra designati divengono candidati alla carica

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, nel corso del quadriennio, di un Vice Presidente della LND si procede a nuove elezioni secondo la seguente procedura:

1) la Segreteria della L.N.D., entro 15 giorni dalla avvenuta conoscenza delle dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo , comunica ai Comitati Regionali appartenenti all'area territoriale interessata, la cessazione della carica, con invito, ad ogni singolo Comitato Regionale, di designare, per mezzo dei rispettivi Consigli Direttivi, un candidato entro il termine all'uopo indicato;

2) la medesima comunicazione, con il medesimo invito, verrà inoltrata al Comitato Interregionale e/o alla Divisione che avesse in precedenza designato il Vice Presidente le cui funzioni risultano cessate;

3) I soggetti come sopra designati divengono candidati alla carica qualora

qualora ottengano designazione da parte di almeno 3 tra Comitati appartenenti all'area territoriale interessata e, eventualmente, Comitato Interregionale e/o Divisione/i interessate/i. Qualora, entro 3 mesi dall'invito alla designazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti nessuno dei soggetti designati raggiunga gli anzidetti quorum, questi saranno diminuiti di una unità, passando da 3 a 2.

4) Individuati i candidati, la Lega Nazionale Dilettanti convocherà l'assemblea elettiva, cui parteciperanno con diritto di voto esclusivamente i delegati dei Comitati Regionali appartenenti all'area territoriale interessata e, eventualmente, i delegati della divisione interessata, ai sensi del comma 2.

Il Vice Presidente resterà in carica sino al termine del quadriennio olimpico, al termine del quale avrà luogo la nuova elezione per cui varranno le procedure ordinarie.

Art. 13 – Elezione suppletiva dei Consiglieri Federali

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, nel corso del quadriennio, di un Consigliere Federale rappresentante delle tre aree territoriali si procede a nuove elezioni secondo la seguente procedura:

1) la Segreteria della L.N.D., entro 15 giorni dalla avvenuta conoscenza delle dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, comunica ai Comitati Regionali appartenenti all'area territoriale interessata, la cessazione della carica, con invito, ad ogni singolo Comitato Regionale, di designare, per mezzo dei rispettivi Consigli Direttivi, un candidato entro il termine indicato nella comunicazione di cui sopra;

2) i soggetti come sopra designati divengono candidati alla carica qualora siano oggetto di designazione da parte di almeno 3 tra

ottengano designazione da parte di almeno 3 tra Comitati appartenenti all'area territoriale interessata e, eventualmente, Comitato Interregionale e/o Divisione/i interessate/i. Qualora, entro 3 mesi dall'invito alla designazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti nessuno dei soggetti designati raggiunga gli anzidetti quorum, questi saranno diminuiti di una unità, passando da 3 a 2.

4) Individuati i candidati, la Lega Nazionale Dilettanti convocherà l'assemblea elettiva, cui parteciperanno con diritto di voto esclusivamente i delegati dei Comitati Regionali appartenenti all'area territoriale interessata e, eventualmente, i delegati della divisione interessata, ai sensi del comma 2.

Il Vice Presidente resterà in carica sino al termine del quadriennio olimpico, al termine del quale avrà luogo la nuova elezione per cui varranno le procedure ordinarie.

Art. 13 – Elezione suppletiva dei Consiglieri Federali

Comitati appartenenti all'area territoriale interessata.

3) Qualora, entro 3 mesi dall'invito alla designazione da parte della

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, nel corso del quadriennio, di un Consigliere Federale ~~representante delle tre aree territoriali~~ si procede a nuove elezioni secondo la seguente procedura:

1) la Segreteria della L.N.D., entro 15 giorni dalla avvenuta conoscenza delle dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, comunica ai Comitati Regionali **interessati** ~~appartenenti all'area territoriale~~

~~interessata~~, la cessazione della carica, con invito, ad ogni singolo Comitato Regionale, di designare, per mezzo dei rispettivi Consigli Direttivi, un candidato entro il termine indicato nella comunicazione di cui sopra;

2) i soggetti come sopra designati divengono candidati alla carica qualora ottengano le designazioni minime previste **dall'art. 8 lett. d) ed e)**;

3) Qualora, entro 3 mesi dall'invito alla designazione da parte della

Lega Nazionale Dilettanti nessuno dei soggetti designati raggiunga gli anzidetti quorum, questi saranno diminuiti di una unità, passando da 3 a 2.

4) individuati i candidati, la Lega Nazionale Dilettanti convocherà l'assemblea elettiva, cui partecipano con diritto di voto esclusivamente i delegati dei Comitati Regionali appartenenti all'area territoriale interessata.

Il Consigliere Federale in rappresentanza dell'area territoriale interessata resterà in carica sino al termine del quadriennio olimpico, al termine del quale avrà luogo la nuova elezione per cui varranno le procedure ordinarie.

NORME TRANSITORIE

Lega Nazionale Dilettanti, nessuno dei soggetti designati raggiunga gli anzidetti quorum, questi saranno diminuiti di una unità.

4) individuati i candidati, la Lega Nazionale Dilettanti convocherà l'assemblea elettiva, cui partecipano con diritto di voto:

- ~~esclusivamente~~ tutti i delegati dei Comitati Regionali **per l'elezione del Consigliere di cui all'art. 8 lett. d)**
- esclusivamente i delegati assembleari dei Comitati regionali appartenenti all'area territoriale interessata **per l'elezione dei Consiglieri di cui all'art. 8 lett. e)**

Il Consigliere Federale ~~in rappresentanza dell'area territoriale interessata~~ resterà in carica sino al termine del quadriennio olimpico, al termine del quale avrà luogo la nuova elezione per cui varranno le procedure ordinarie.

NORME TRANSITORIE e FINALI

I. Per l'elezione del Consigliere federale di cui all'art. 8 lett.d) della LND che avverrà nel corrente quadriennio olimpico, si applicano le procedure di cui all'art. 13 del presente Regolamento.

II. Fatto salvo quanto previsto al punto successivo, tutte le disposizioni contenute nelle presenti norme riguardanti il Comitato Interregionale perdono efficacia a far data dalla approvazione da parte del Consiglio Federale delle modifiche alle Norme Procedurali per le assemblee della LND.

III. I Delegati Assembleari del Comitato Interregionale di cui all'art. 7 lett. a) restano in carica fino alla fine del corrente quadriennio

olimpico.

I. La decorrenza del computo dei mandati, ai sensi dell'art. 11, del presente Regolamento, entra in vigore a partire dal quadriennio olimpico 2004-2008.

II. Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, d'intesa con il Vice Presidente., può apportare eventuali modifiche al presente Regolamento che, successivamente all'approvazione del Consiglio Direttivo della L.N.D, si rendano necessarie per ottenere il parere di conformità da parte della F.I.G.C.

NORMA FINALE

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo della L.N.D., entra in vigore all'ottenimento del prescritto visto di conformità.

IV. La decorrenza del computo dei mandati, ai sensi dell'art. 11, del presente Regolamento, entra in vigore a partire dal quadriennio olimpico 2004-2008.

V. Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, d'intesa con il Vice Presidente., può apportare eventuali modifiche al presente Regolamento che, successivamente all'approvazione del Consiglio Direttivo della L.N.D, si rendano necessarie per ottenere ~~il parere di conformità~~ **l'approvazione** da parte della F.I.G.C.

VI. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo della L.N.D., entra in vigore all'ottenimento ~~del prescritto visto di conformità della prescritta approvazione da parte della F.I.G.C.~~

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 85/A

Il Consiglio Federale

- a) Preso atto che, in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni contenute nell'art. 10, comma 3 del codice di giustizia sportiva e dell'art. 85 delle N.O.I.F., concernenti il sistema sanzionatorio nel caso di mancato pagamento ai tesserati degli emolumenti e delle relative ritenute IRPEF, contributi ENPALS e Fondo di Fine Carriera è sorto contrasto interpretativo tra gli organi di giustizia sportiva e il Tribunale Arbitrale Nazionale dello Sport;
- b) ritenuto opportuno chiarire che, con le citate norme, si intende sanzionare, all'esito di ogni verifica scaturente dalla chiusura di ciascun trimestre di cui all'art. 85 delle N.O.I.F., il mancato pagamento degli emolumenti, delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e del Fondo di Fine Carriera dovuti per ciascun trimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima;
- c) considerato che, per le società, la specie della sanzione possa limitarsi a quella dei punti di penalizzazione in classifica, e la misura della stessa, partendo dal minimo edittale di un punto di penalizzazione, debba essere stabilita dagli organi di giustizia, ai sensi dell'art. 16 del Codice di giustizia sportiva.
- d) visto l' art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di modificare gli artt. 10, comma 3, del codice di giustizia sportiva e 85 delle N.O.I.F. secondo i testi allegati sub A) e B)

PUBBLICATO IN ROMA 8 NOVEMBRE 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA	
VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO

Art. 10

Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari

Omissis

3. Salva l'applicazione di disposizioni speciali, alle società responsabili delle violazioni dei divieti e delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica una sanzione non inferiore all'ammenda. La società che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni federali in materia di controllo delle società professionistiche o di ammissione ai campionati professionistici o di rilascio di licenze FIGC è punita, per ogni inadempimento, con le sanzioni previste dalle medesime disposizioni federali ovvero, in mancanza, con quelle dell'ammenda o della penalizzazione di uno o più punti in classifica.

Il mancato pagamento, nei termini fissati dalle disposizioni federali, degli emolumenti dovuti:

a) sino alla chiusura del I trimestre (30 settembre), in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica;

b) sino alla chiusura del II trimestre (31 dicembre), in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), nella misura di almeno un punto

Art. 10

Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari

Omissis

3. Salva l'applicazione di disposizioni speciali, alle società responsabili delle violazioni dei divieti e delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica una sanzione non inferiore all'ammenda. La società che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni federali in materia di controllo delle società professionistiche o di ammissione ai campionati professionistici o di rilascio di licenze FIGC è punita, per ogni inadempimento, con le sanzioni previste dalle medesime disposizioni federali ovvero, in mancanza, con quelle dell'ammenda o della penalizzazione di uno o più punti in classifica.

Il mancato pagamento, nei termini fissati dalle disposizioni federali, degli emolumenti dovuti:

a) per il primo trimestre (1° luglio -30 settembre), in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett g), nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica;

b) per il secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e per quello precedente, ove non assolto prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art.

di penalizzazione in classifica.

Il mancato pagamento, nei termini fissati dalle disposizioni federali, degli emolumenti dovuti:

c) sino alla chiusura del III trimestre (31 marzo), in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al trimestre di riferimento. La recidiva per i precedenti periodi comporta l'ulteriore sanzione dell'ammenda non inferiore ad Euro 20.000,00 per le società di Serie A e B e non inferiore ad Euro 10.000,00 per le società di I e II Divisione;

d) sino alla chiusura del IV trimestre (30 giugno), in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al trimestre di riferimento. La recidiva per i precedenti periodi comporta l'ulteriore sanzione dell'ammenda non inferiore ad Euro 20.000,00 per le società di Serie A e B e non inferiore ad Euro 10.000,00 per le società di I e II Divisione.

Il mancato pagamento, nei termini fissati dalle disposizioni federali, delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti dovuti:

a) sino alla chiusura del I trimestre (30 settembre), in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica;

18, comma 1, lett g), nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica;

c) per il terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett g), nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al terzo trimestre;

d) per il quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett g), nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al quarto trimestre;

Il mancato pagamento, nei termini fissati dalle disposizioni federali, delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti dovuti:

a) per il primo trimestre (1° luglio-30 settembre), in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett g), nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica;

b) per il secondo trimestre (1° ottobre -31 dicembre) e per

2

b) sino alla chiusura del II trimestre (31 dicembre), in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica.

Il mancato pagamento, nei termini fissati dalle disposizioni federali, delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti dovuti:

c) sino alla chiusura del III trimestre (31 marzo), in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al trimestre di riferimento. La recidiva per i precedenti periodi comporta l'ulteriore sanzione dell'ammenda non inferiore ad Euro 20.000,00 per le società di Serie A e B e non inferiore ad Euro 10.000,00 per le società di I e II Divisione;

d) sino alla chiusura del IV trimestre (30 giugno), in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al trimestre di riferimento. La recidiva per i precedenti periodi comporta l'ulteriore sanzione dell'ammenda non inferiore ad Euro 20.000,00 per le società di Serie A e B e non inferiore ad Euro 10.000,00 per le società di I e II Divisione.

Omissis

quello precedente, ove non assolto prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett g), nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica;

c) per il terzo trimestre (1° gennaio -31 marzo) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett g), nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al terzo trimestre;

d) per il quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett g), nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al quarto trimestre.

Omissis

Art. 85 NOIF	
VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO

Art. 85
Informativa periodica alla Co.Vi.So.C.

A) adempimenti delle società partecipanti al Campionato di Serie A

Omissis

VI. Emolumenti

1. Le società devono documentare alla FIGC- Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla FIGC, entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, sino alla chiusura del predetto trimestre, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.

I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando i conti correnti dedicati indicati dalla società al momento della iscrizione al Campionato.

Il bonifico dovrà essere effettuato dalla società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto.

Art. 85
Informativa periodica alla Co.Vi.So.C.

A) adempimenti delle società partecipanti al Campionato di Serie A

Omissis

VI Emolumenti

Le società devono documentare alla FIGC- COVISOC, secondo le modalità e le procedure stabilite dalla FIGC, entro quarantacinque giorni dalla chiusura del:

primo trimestre (30 settembre), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto trimestre, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;

secondo trimestre (31 dicembre), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto trimestre e per quello precedente ove non assolto prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;

terzo trimestre (31 marzo), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto trimestre e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;

quarto trimestre (30 giugno), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto trimestre e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti

ratificati.

I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando i conti correnti dedicati indicati dalla società al momento della iscrizione al Campionato.

Il bonifico dovrà essere effettuato dalla società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto.

VII. Ritenute e contributi

Le società, entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, devono documentare alla FIGC- Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla FIGC, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e Fondo Fine Carriera, riguardanti gli emolumenti dovuti, sino alla chiusura del predetto trimestre, in favore di tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati. In caso di rateazione e/o transazione le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono documentare, altresì, l'avvenuta regolarizzazione degli stessi; in caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.

Le ritenute Irpef e i contributi Enpals devono essere versati esclusivamente tramite i conti correnti dedicati indicati dalla società al momento della iscrizione al Campionato.

La Lega competente, entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, deve certificare alla Co.Vi.So.C. l'avvenuto pagamento da parte della società dei contributi al Fondo Fine Carriera dovuti sino alla chiusura del predetto trimestre.

VII Ritenute e Contributi

Le società devono documentare alla FIGC- COVISOC, secondo le modalità e le procedure stabilite dalla FIGC, entro quarantacinque giorni dalla chiusura del:

primo trimestre (30 settembre), l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e Fondo di Fine Carriera, riguardanti gli emolumenti dovuti, per detto trimestre, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;

secondo trimestre (31 dicembre), l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e Fondo di Fine Carriera, riguardanti gli emolumenti dovuti, per detto trimestre e per quello precedente ove non assolto prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;

terzo trimestre (31 marzo), l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e Fondo di Fine Carriera, riguardanti gli emolumenti dovuti, per detto trimestre e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;

quarto trimestre (30 giugno), l'avvenuto pagamento delle ritenute

Omissis

IRPEF, dei contributi ENPALS e Fondo di Fine Carriera, riguardanti gli emolumenti dovuti, per detto trimestre e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.

In caso di rateazione e/o transazione le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono documentare, altresì, l'avvenuta regolarizzazione degli stessi; in caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.

Le ritenute Irpef e i contributi Enpals devono essere versati esclusivamente tramite i conti correnti dedicati indicati dalla società al momento della iscrizione al Campionato.

La Lega competente, entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, deve certificare alla Co.Vi.So.C. l'avvenuto pagamento da parte della società dei contributi al Fondo Fine Carriera dovuti per ciascun trimestre **e per quelli precedenti, ove non assolti prima.**

Omissis

B) adempimenti delle società partecipanti al Campionato di Serie B

Omissis

VI. Emolumenti

1. Le società devono documentare alla FIGC- Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla FIGC, entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, sino alla chiusura del predetto trimestre, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.

I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo

B) adempimenti delle società partecipanti al Campionato di Serie B

Omissis

VI Emolumenti

Le società devono documentare alla FIGC- COVISOC, secondo le modalità e le procedure stabilite dalla FIGC, entro quarantacinque giorni dalla chiusura del:
primo trimestre (30 settembre), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto trimestre, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;
secondo trimestre (31 dicembre), l'avvenuto pagamento di tutti gli

bonifico bancario,
utilizzando i conti correnti dedicati indicati dalla società al momento della iscrizione al Campionato.
Il bonifico dovrà essere effettuato dalla società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto.

emolumenti dovuti, per detto trimestre e per quello precedente ove non assolto prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;

terzo trimestre (31 marzo), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto trimestre e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;

quarto trimestre (30 giugno), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto trimestre e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.

I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando i conti correnti dedicati indicati dalla società al momento della iscrizione al Campionato.

Il bonifico dovrà essere effettuato dalla società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto.

VII. Ritenute e contributi

Le società, entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, devono documentare alla FIGC- Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla FIGC, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e Fondo Fine Carriera, riguardanti gli emolumenti dovuti, sino alla chiusura del predetto trimestre, in favore di tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati. In caso di rateazione e/o transazione le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono documentare, altresì,

VII Ritenute e Contributi

Le società devono documentare alla FIGC- COVISOC, secondo le modalità e le procedure stabilite dalla FIGC, entro quarantacinque giorni dalla chiusura del:

primo trimestre (30 settembre), l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e Fondo di Fine Carriera, riguardanti gli emolumenti dovuti, per detto trimestre, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;

l'avvenuta regolarizzazione degli stessi; in caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.

Le ritenute Irpef e i contributi Enpals devono essere versati esclusivamente tramite i conti correnti dedicati indicati dalla società al momento della iscrizione al Campionato.

La Lega competente, entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, deve certificare alla Co.Vi.So.C. l'avvenuto pagamento da parte della società dei contributi al Fondo Fine Carriera dovuti sino alla chiusura del predetto trimestre.

Omissis

secondo trimestre (31 dicembre), l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e Fondo di Fine Carriera, riguardanti gli emolumenti dovuti, per detto trimestre e per quello precedente ove non assolto prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;

terzo trimestre (31 marzo), l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e Fondo di Fine Carriera, riguardanti gli emolumenti dovuti, per detto trimestre e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;

quarto trimestre (30 giugno), l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e Fondo di Fine Carriera, riguardanti gli emolumenti dovuti, per detto trimestre e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.

In caso di rateazione e/o transazione le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono documentare, altresì, l'avvenuta regolarizzazione degli stessi; in caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.

Le ritenute Irpef e i contributi Enpals devono essere versati esclusivamente tramite i conti correnti dedicati indicati dalla società al momento della iscrizione al Campionato.

La Lega competente, entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, deve certificare alla Co.Vi.So.C. l'avvenuto pagamento da parte della società dei contributi al Fondo Fine Carriera dovuti per ciascun trimestre **e per quelli precedenti, ove non assolti prima.**

Omissis

C) adempimenti delle società della Lega Italiana Calcio Professionistico

Omissis

IV. Emolumenti

1. Le società devono documentare alla FIGC- Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla FIGC, entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, sino alla chiusura del predetto trimestre, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.

I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando i conti correnti dedicati indicati dalla società al momento della iscrizione al Campionato.

Il bonifico dovrà essere effettuato dalla società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto.

C) adempimenti delle società della Lega Italiana Calcio Professionistico

Omissis

IV Emolumenti

Le società devono documentare alla FIGC- COVISOC, secondo le modalità e le procedure stabilite dalla FIGC, entro quarantacinque giorni dalla chiusura del:

primo trimestre (30 settembre), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto trimestre, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;

secondo trimestre (31 dicembre), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto trimestre e per quello precedente ove non assolto prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;

terzo trimestre (31 marzo), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto trimestre e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;

quarto trimestre (30 giugno), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto trimestre e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.

I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando i conti correnti dedicati indicati dalla società al momento della iscrizione al Campionato.

Il bonifico dovrà essere effettuato dalla società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto.

--	--

V. Ritenute e contributi

Le società, entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, devono documentare alla FIGC- Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla FIGC, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e Fondo Fine Carriera, riguardanti gli emolumenti dovuti, sino alla chiusura del predetto trimestre, in favore di tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati. In caso di rateazione e/o transazione le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono documentare, altresì, l'avvenuta regolarizzazione degli stessi; in caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.

Le ritenute Irpef e i contributi Enpals devono essere versati esclusivamente tramite i conti correnti dedicati indicati dalla società al momento della iscrizione al Campionato.

La Lega competente, entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, deve certificare alla Co.Vi.So.C. l'avvenuto pagamento da parte della società dei contributi al Fondo Fine Carriera dovuti sino alla chiusura del predetto trimestre.

Omissis

V Ritenute e Contributi

Le società devono documentare alla FIGC- COVISOC, secondo le modalità e le procedure stabilite dalla FIGC, entro quarantacinque giorni dalla chiusura del:

primo trimestre (30 settembre), l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e Fondo di Fine Carriera, riguardanti gli emolumenti dovuti, per detto trimestre, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;

secondo trimestre (31 dicembre), l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e Fondo di Fine Carriera, riguardanti gli emolumenti dovuti, per detto trimestre e per quello precedente ove non assolto prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;

terzo trimestre (31 marzo), l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e Fondo di Fine Carriera, riguardanti gli emolumenti dovuti, per detto trimestre e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;

quarto trimestre (30 giugno), l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e Fondo di Fine Carriera, riguardanti gli emolumenti dovuti, per detto trimestre e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.

In caso di rateazione e/o transazione le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono documentare, altresì, l'avvenuta regolarizzazione degli stessi; in caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la

documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.

Le ritenute Irpef e i contributi Enpals devono essere versati esclusivamente tramite i conti correnti dedicati indicati dalla società al momento della iscrizione al Campionato.

La Lega competente, entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, deve certificare alla Co.Vi.So.C. l'avvenuto pagamento da parte della società dei contributi al Fondo Fine Carriera dovuti per ciascun trimestre **e per quelli precedenti, ove non assolti prima.**

Omissis

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 86/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare l'art. 11 bis delle Norme Organizzative Interne della FIGC;
- visto l' art. 27 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di modificare l'art. 11 bis delle Norme Organizzative Interne della FIGC secondo il testo riportato nell'allegato A).

PUBBLICATO IN ROMA 8 NOVEMBRE 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 11 BIS Il Corpo degli Ispettori Federali	Art. 11 BIS Il Corpo degli Ispettori Federali
<p>1. E' istituito presso la F.I.G.C. il Corpo degli Ispettori Federali in materia amministrativa e contabile.</p> <p>2. Il Corpo degli Ispettori Federali, composto da un numero non inferiore a dieci, è nominato, per due stagioni sportive dal Presidente Federale ed è coordinato dal Direttore generale della F.I.G.C.</p> <p>3. Possono essere nominati Ispettori Federali coloro che siano iscritti nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili o nel registro dei revisori dei conti.</p> <p>4. Il Corpo degli Ispettori risponde operativamente al Responsabile dell'Ufficio Amministrativo della F.I.G.C.</p>	<p>1. E' istituito presso la F.I.G.C. il Corpo degli Ispettori Federali in materia amministrativa e contabile.</p> <p>2. Il Corpo degli Ispettori Federali, composto da un numero non inferiore a dieci, è nominato, per due anni stagioni sportive dal Presidente Federale ed è coordinato dal Direttore generale della F.I.G.C.</p> <p>3. Possono essere nominati Ispettori Federali coloro che siano iscritti nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili o nel registro dei revisori legali dei conti.</p> <p>4. Il Corpo degli Ispettori risponde operativamente al Responsabile dell'Ufficio Amministrativo della F.I.G.C.</p> <p>Norma Transitoria Il mandato degli Ispettori federali attualmente in carica scadrà il 28 febbraio 2012</p>

